

Letto, confermato e sottoscritto come segue.

Il Presidente
FERRARESE ENRICO



Il Segretario Comunale
PALLARA PATRIZIA

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE
Art.124, comma 1 D.lgs 267/2000

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che l'avanti esteso verbale venne pubblicato, a cura del Messo Comunale, il giorno 05 LUG 2021 all'Albo Pretorio del Comune, ove resterà esposto per 15 giorni consecutivi.



Il segretario comunale
PALLARA PATRIZIA

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

- che la presente deliberazione

E' stata affissa a questo albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal 05 LUG 2021 al _____ senza reclami

E' stata comunicata al Prefetto, ai sensi dell'art.135 del D.lgs 267/2000, il _____ con nota prot. N. _____

- che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____
 decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

Dalla residenza Comunale, il _____

Il Segretario Comunale
PALLARA PATRIZIA



COMUNE DI STIENTA
Provincia di Rovigo

Numero 21 Del 28-06-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
Sessione Straordinaria - Seduta Pubblica in Prima convocazione

Oggetto: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO DEL SERVIZIO GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI ANNO 2021- APPROVAZIONE TARIFFE TASSA RIFIUTI ANNO 2021

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventotto** del mese di **giugno** alle ore **19:30**, nella sede del Comune di Stienta, previ avvisi scritti e inviati in tempo utile al domicilio dei Sigg. Consiglieri e previa partecipazione al Sig. Prefetto, si è convocato il Consiglio Comunale.

Assume la presidenza il PRESIDENTE Avv. FERRARESE ENRICO
Assiste il SEGRETARIO COMUNALE dott. PALLARA PATRIZIA il quale procede all'appello nominale. Risultano

FERRARESE ENRICO	P	BASSI MATTEO	A
BARUFFALDI ROLANDO	P	TROTTO LORELLA	P
BARAZZUOLI GIULIA	P	GUIDETTI BEATRICE	A
ZAMBERLAN ILARIA	P	DALLA TORRE EMILIO	A
FRATTI IVAN	A	GANZERLA DAVIDE	P
PAVANELLI RICCARDO	P	MARZOLA CRISTIAN	A
FURINI MAURO	P		

Presenti n. 8, Assenti 5

Assessori esterni:

MALAVASI RICCARDO P
FRANCHI MARCO A
GARATO MARINA P
FOGAGNOLO ALESSANDRA P

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la seduta e, previa designazione a Scrutatori dei Consiglieri Sigg.

BARAZZUOLI GIULIA
ZAMBERLAN ILARIA
GANZERLA DAVIDE

invita il Consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato, compreso nell'Ordine del giorno dell'odierna adunanza

PARERI - art.49, comma 1, D.lgs 18.08.2000, n.267

Regolarità Contabile Favorevole - in data:23-06-2021

Il Responsabile del servizio finanziario DE TOMAS CRISTINA

Regolarità Tecnica Favorevole - in data:23-06-2021

Il Responsabile del servizio DE TOMAS CRISTINA

Regolarità Tecnica Favorevole - in data:24-06-2021

Il Responsabile del servizio RAFFAGNATO LORENZO

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'articolo 1, commi da 639 a 703 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, che ha introdotto a partire dal 1° gennaio 2014, la nuova TARI, la tassa sui rifiuti sostitutiva dei precedenti prelievi applicati sino al 2013 a copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti (TARSU/TARES/TIA1/TIA2);
- l'articolo 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 che ha disposto, a decorrere dall'anno 2020, l'abolizione dell'Imposta Unica Municipale, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa rifiuti (TARI);
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f);*
 - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*
 - *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);*
- la Delibera ARERA n. 443/2019/R/Rif del 31.12.2019 con la quale sono stati definiti i *"Criteri per il riconoscimento dei costi efficienti di esercizio ed investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018 – 2021"* ed è stato approvato il nuovo Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la Delibera ARERA n. 572020/R/Rif del 03.03.2020 recante *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio de procedimento di verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente"*

RICHIAMATI:

- l'art. 6.3 della delibera ARERA n.443/2019/R/Rif secondo cui *"La procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'Ente territorialmente competente o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore"*;
- l'art. 1.2 della deliberazione ARERA 57/2020/R/Rif secondo cui *"Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli."*
- la definizione contenuta nel MTR allegato alla appena citata delibera, secondo cui *"Ente Territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente" (p. 4).*

RILEVATO che:

- tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo appartengono al bacino territoriale ottimale denominato "Rovigo", (D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014);
- il Consiglio di bacino Rovigo, è stato costituito, nelle more della liquidazione del Consorzio RSU, in data 12 settembre 2017 mediante la sottoscrizione di apposita convenzione istitutiva,

delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;

Con separata votazione, con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs n. 267/2000.

conforme allo schema-tipo approvato con DGRV n. 1117/DGR del 1° luglio 2014, da parte di tutti i comuni del bacino polesano;

- il Consiglio di bacino, in forza dell'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani disposto con deliberazione 1/2021, dal 2021 si configura come Ente Territorialmente Competente (ETC);

DATO ATTO che in data 23/06/2021 l'Assemblea del Consiglio di Bacino Rovigo, convocata con nota prot. 988/2021 del 18/06/2021, ha approvato il Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Rovigo ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm.ii.;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 46 del 28.12.2020 con la quale il Comune di Stienta ha approvato le tariffe della Tari per il 2020, optando per l'applicazione dell'art. 107, comma 5 del D.L. 18/2020 confermando per l'anno 2020 le stesse tariffe Tari 2019.

VISTA la comunicazione del Consiglio di Bacino di Rovigo del 27 aprile 2021 - ns. protocollo n. 2447 del 28 aprile 2021 con la quale veniva definita la quota Rcu del metodo Area, con la richiesta di disponibilità di poter coprire tale imposto con il Fondo funzioni fondamentali anno 2020 di cui art 106 comma 5 D.L 34/2020;

VISTA la comunicazione del Consiglio di Bacino di Rovigo del 6 maggio 2021 - ns. protocollo n. 2626 del 7 maggio 2021 con la quale veniva definita la quota Cov 2021 rendicontati dal gestore Ecoambiente del metodo Area, con la richiesta di disponibilità di poter coprire tale imposto con il Fondo Funzioni Fondamentali anno 2020 di cui art 106 comma 5 D.L 34/2020;

RICHIAMATA la delibera di G.M. n. 48 del 17/05/2021 con la quale si definisce la quota da utilizzare che non copre tutte le somme richieste dal Consiglio e che pertanto la quota non coperta dal fondo funzioni Fondamentali è stata applicata a conguaglio nel Pef 2021 in una unica soluzione;

DATO ATTO che per il Comune di Stienta l'ammontare dei costi risultanti dal PEF 2021 e da coprire con tariffa è pari ad € 432.753,00;

VISTA la nota di ARERA n. 158 del 05/05/2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19" ed il relativo allegato A, con la quale sono state dettate le linee guida per definire e gestire le riduzioni tariffarie per le categorie particolarmente colpite dalla crisi economica causata dalle chiusure forzate e dalle limitazioni imposte sia a livello nazionale che a livello regionale in seguito ai provvedimenti volti ad arginare l'emergenza sanitaria;

VISTO l'art. 6 del D.L. 73/2021 Sostegni-bis, che ha concesso ai comuni fondi "finalizzato alla concessione da parte dei comuni di una riduzione Tari di cui all'art. 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, o della Tari corrispettiva, di cui all'art. 1, comma 688, della medesima legge, in favore delle predette categorie economiche della TARI" ovvero in favore delle utenze non domestiche interessate dalle chiusure obbligatorie e dalle restrizioni nell'esercizio delle attività dovute al Covid;

RITENUTO pertanto, come già avvenuto per l'anno 2020, di adottare alcune riduzioni per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura totale o parziale a seguito della emergenza da COVID-19 nell'anno 2021;

RITENUTO di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni:

- Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura totale, un abbattimento del 100% della parte variabile e della parte fissa misurata sugli effettivi giorni di sospensione;
- Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura parziale, un abbattimento del 50% della parte variabile e della parte fissa, misurata sugli effettivi giorni di sospensione;

DATO ATTO che le agevolazioni saranno applicate solo dopo la presentazione da parte delle utenze non domestiche interessate di un'autocertificazione recante gli elementi necessari per la definizione e verifica dei requisiti necessari;

PRESO ATTO che tali agevolazioni verranno finanziate con l'utilizzo del fondo stanziato con il D.L. 73/2021 il cui importo verrà definito successivamente con decreto del Ministero dell'Interno,

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2021, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo normalizzato di cui al D.P.R. 158/99, tenuto conto dei seguenti criteri:

- copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, ai sensi dell'art. 1 comma 654 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014);
- ripartizione dei costi tra le utenze domestiche e non domestiche nella percentuale del 80,94% a carico delle utenze domestiche e del 19,06% a carico delle utenze non domestiche;
- articolazione delle tariffe delle utenze non domestiche sulla base delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti, così come previste dal vigente regolamento comunale per la disciplina del tributo;

CONSIDERATO che nella scelta dei coefficienti di adattamento si sono adottati criteri tali da garantire una equa distribuzione del carico tariffario sulle diverse utenze;

RITENUTO, relativamente alle utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di adattamento KC e KD nella misura minima per le categorie 16 (ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie), 17 (bar, caffè, pasticceria) e 20 (Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio) a seguito di opportuna analisi delle ridotte dimensioni aziendali e del modesto bacino di utenza prevalentemente locale che presuppone una esigua produzione di rifiuti, nella misura massima per la categoria 9 (Banche, istituto di credito e studi professionali) e nella misura media per le restanti categorie, ritenendo per queste ultime adeguato il coefficiente prescelto;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, c. 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione e dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360";
- a norma dell'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, introdotto dall'art. 15-bis del D.L. 30 aprile 2019, n. 34, convertito dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, "A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno";

DATO ATTO che l'art. 30, comma 5 del D.L. 41/2021 stabilisce che, limitatamente all'anno 2021, in deroga all'art. 1 comma 169 della Legge 296/2006, all'art. 53, comma 16 della Legge 388/2000 e all'art. 172, comma 1, lettera c) del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto Legislativo n. 267/2000, i Comuni approvano le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva sulla base del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021;

VISTO il D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 del Testo Unico degli EE.LL., D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge dai n. 8 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

1. di prendere atto del Piano Economico Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei Comuni appartenenti al Consiglio di Bacino Rovigo ai sensi dell'art. 6 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif e ss.mm.ii., approvato dall'Assemblea del Consiglio di Bacino Rovigo in data 23/06/2021;
2. di approvare il "Piano finanziario TARI anno 2021" per la quota relativa al Comune di Sienta, dando atto che il suddetto PEF prevede un costo complessivo del servizio e delle attività connesse pari ad € 432.753,00, allegato come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento;
3. di dare atto che nel bilancio di previsione 2021 viene iscritta la corrispondente risorsa a titolo di TARI per l'integrale copertura del costo del servizio;
4. di stabilire, per l'anno 2021, le seguenti agevolazioni per le utenze non domestiche obbligate alla chiusura totale o parziale a seguito della emergenza da COVID-19:
 - Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura totale, un abbattimento del 100% della parte variabile e della parte fissa misurata sugli effettivi giorni di sospensione;
 - Per le attività economiche soggette a provvedimento di chiusura parziale, un abbattimento del 50% della parte variabile e della parte fissa, misurata sugli effettivi giorni di sospensione;
 - Di dare atto che tali agevolazioni verranno finanziate con l'utilizzo del fondo stanziato con il D.L. 73/2021 il cui importo verrà definito con decreto del Ministero dell'Interno, in corso di emanazione, e che quindi non ricadono all'interno delle tariffe TARI;
5. di dare atto che le agevolazioni approvate con la presente deliberazione verranno applicate alla rata a conguaglio in proporzione a quanto dovuto per l'anno 2021;
6. di approvare le tariffe da applicare alla TARI per l'anno 2021 e i coefficienti Kb, Kc e Kd come risultano dall'allegato piano tariffario anno 2021;
7. di dare atto che con le tariffe proposte di cui al punto precedente è assicurata la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, così come risultante dal PEF 2021;
8. di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti (TARI), si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/92, all'aliquota deliberata dalla provincia;
9. di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e

ORIGINALE



CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO

ASSEMBLEA DEL CONSIGLIO DI BACINO - ROVIGO

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI N. 10 del 23-06-2021

OGGETTO: PREDISPOSIZIONE DEL PIANO ECONOMICO – FINANZIARIO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI PER L'ANNO 2021 DEI COMUNI APPARTENENTI AL CONSIGLIO DI BACINO ROVIGO AI SENSI DELL'ART. 6 DELLA DELIBERAZIONE ARERA N. 443/2019/R/RIF E SS.MM.II.

Il Presidente del Consiglio di Bacino - Rovigo ha convocato l'Assemblea del Consiglio di Bacino-Rovigo in videoconferenza per oggi 23 giugno 2021 alle ore 16:30 previo invio di invito scritto a tutti i componenti dell'Assemblea.

Il Presidente del Consiglio di Bacino - Rovigo invita il Direttore p.t. dott. Giovanni Biagini, a fungere da segretario verbalizzante della presente seduta.

In conformità al decreto del Presidente del Consiglio di Bacino n. 2/2020 disciplinante le sedute dell'Assemblea di bacino e del Comitato di bacino in videoconferenza in costanza dell'emergenza epidemiologica COVID-19 (secondo le previsioni in tema di misure di semplificazione in materia di organi collegiali di cui all'art. 73 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18), il Presidente procede all'appello nominale dei presenti ed il Direttore verifica e attesta la correttezza dell'operazione.

COMUNE	QUOTE PARTECIPATI VE millesimali	SINDACO / ASSESSORE DELEGATO	ASSENTI	PRESENTI	QUOTE
ADRIA	83,49	Assessore Matteo Stoppa		X	83,49
ARIANO NEL POLESINE	18,79	Beltrame Luisa		X	18,79
ARQUA' POLESINE	11,60	Turolla Chiara		X	11,60
BADIA POLESINE	43,47	Assessore			43,47

		Stefano Segantin		X	
BAGNOLO DI PO	5,67	Zeri Amor		X	5,67
BERGANTINO	10,84	Chiccoli Lara		X	10,84
BOSARO	6,22	Panella Daniele		X	6,22
CALTO	3,38	Fioravanti Michele	X		
CANARO	11,77	Garbellini Nicola	X		
CANDA	4,16	Berta Alessandro	X		
CASTELGUGLIELMO	6,79	Passerini Maurizio	X		
CASTELMASSA	17,71	Petrella Luigi	X		
CASTELNOVO BARIANO	12,09	Biancardi Massimo		X	12,09
CENESELLI	7,48	Gazzi Angela		X	7,48
CEREGNANO	15,23	Dall'Ara Ivan	X		
CORBOLA	10,37	Domeneghetti Michele	X		
COSTA DI ROVIGO	11,07	Rizzatello Gian Pietro		X	11,07
CRESPINO	8,13	Zambelli Angela	X		
FICAROLO	10,77	Pigaianni Fabiano	X		
FIESSO UMBERTIANO	17,64	Commissario Straordinario Mauro Papa	X		
FRASSINELLE POLESINE	6,31	Calzavarini Renzo	X		
FRATTA POLESINE	11,48	Tasso Giuseppe		X	11,48
GAIBA	4,51	Zanca Nicola	X		
GAVELLO	6,62	Consigliere Rimban Paolo		X	6,62
GIACCIANO CON BARUCHELLA	9,00	Assessore Sperandio Mariella		X	
GUARDA VENETA	4,89	vice Sindaco Frigato Leonardo		X	4,89
LENDINARA	49,61	Viaro Luigi	X		
LOREO	14,72	Gasparini Moreno	X		
LUSIA	14,83	Prando Luca		X	14,83
MELARA	7,72	Marchesini Anna		X	
OCCHIOBELLO	46,84	Coizzi Sondra		X	46,84
PAPOZZE	6,79	Mosca Pierluigi		X	6,79
PETTORAZZA GRIMANI	6,89	Bernardinello Gianluca	X		
PINCARA	5,21	Vice sindaco Bellini Giustiliano		X	5,21

POLESELLA	16,83	Raito Leonardo		X	16,83
PONTECCHIO POLESINE	8,57	Ghirotto Simone		X	8,57
PORTO TOLLE	41,50	Marchesini Diego (Assessore)		X	41,50
PORTO VIRO	60,43	Veronese Maura	X		
ROSOLINA	26,74	Assessore Gazzola Stefano		X	26,74
ROVIGO	206,99	Assessore Merlo Dina		X	206,99
SALARA	5,01	Ghiotti Lucia		X	5,01
SAN BELLINO	4,77	D'Achille Aldo	X		
SAN MARTINO DI VENEZZE	16,65	Piasentini Vinicio		X	16,65
STIENTA	13,74	Ferrarese Enrico		X	13,74
TAGLIO DI PO	35,05	Siviero Francesco	X		
TRECENTA	12,20	Laruccia Antonio		X	12,20
VILLADOSE	21,41	Pierpaolo Barison	X		
VILLAMARZANA	4,96	Gabrielli Claudio Vittorino	X		
VILLANOVA DEL GHEBBO	8,93	Desiati Gilberto		X	8,93
VILLANOVA MARCHESANA	4,13	Rigotto Riccardo	X		
TOTALE	1.000,00	Totale quote presenti:			681,26

Fatto l'appello nominale risultano: Comuni presenti n. 29 corrispondenti a n. 681 quote di partecipazione: si dichiara pertanto l'Assemblea idonea a deliberare.

Ai sensi dell'art.10, comma 2, seconda parte della Convenzione istitutiva del Consiglio di Bacino, la presente delibera è adottata con il quorum deliberativo ordinario, pari ad almeno la metà più uno degli Enti locali presenti.

Si provvede quindi alla nomina dei seguenti scrutatori nelle persone dei Sigg.:

Gilberto Desiati (comune di Villanova del Ghebbo),

Anna Marchesini (comune di Melara)

Lucia Ghiotti (comune di Salara)

Il Presidente Laruccia introduce i lavori dell'Assemblea di Bacino illustrando la deliberazione in oggetto e sottolineando l'importanza della scadenza del 30 giugno per l'approvazione delle tariffe nelle pertinenti sedi comunali. Il Direttore Biagini introduce la modalità di calcolo del MTR, sottesa alla elaborazione dei PEF comunali e cede quindi la parola al Dott. Riccio, che interviene come ospite esterno in qualità di consulente dell'Associazione Nazionale Enti d'Ambito a nome del tema di lavoro che ha supportato il Consiglio di Bacino. Il Dott. Riccio

illustra puntualmente i criteri che hanno istruito l'attività di predisposizione del PEF e, a titolo generale, gli esiti sul bacino dell'applicazione della nuova metodologia ARERA. Viene evidenziata una situazione variegata tra i diversi Comuni, con situazioni di forte crescita e altre di calo, nonché molte situazioni di risultati in linea con l'anno precedente o comunque di scostamenti minimi.

La Dott. Bettiol, che interviene come ospite esterno in qualità di ex Direttore e in virtù dell'affiancamento in essere alla nuova direzione, riepiloga gli adempimenti formali che spettano al Comune, a valle della delibera approvativa in oggetto.

Interviene il Sindaco di Papozze, e successivamente l'Assessore di Adria, per sottolineare come a fronte degli incrementi dei PEF, gli incrementi alle singole categorie di utenze risultano essere, da prime elaborazioni, diverse dai risultati illustrati in Consiglio. Risponde ai quesiti il Dott. Riccio evidenziando come l'articolazione tariffaria, di competenza comunale, possa portare ad impatti alle utenze diversi dal risultato del PEF, a fronte dei determinanti tariffari predisposti dai Comuni. Interviene il Sindaco di Polesella per segnalare che potrebbe concretizzarsi una proroga da parte del Governo dei termini per l'approvazione della Tari, a fronte della quale non sarebbe più cogente il 30 di giugno bensì il 31 luglio. Il medesimo Sindaco chiede che il Consiglio di Bacino si renda disponibile per intervenire presso le sedi comunali preposte alla approvazione delle tariffe per l'illustrazione della metodologia utilizzata a spiegazione dei rialzi del PEF che si sono venuti a creare. A fronte di tale richiesta, il Presidente dell'Assemblea dott. Laruccia esprime la massima disponibilità della struttura del Consiglio di Bacino.

Stante nessun altro intervento, il Presidente mette quindi ai voti la proposta deliberativa.

Premesso che:

- la Regione Veneto ha attuato la delega contenuta nell'art. 2, comma 186-bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (in tema di individuazione dell'Ente preposto all'esercizio delle funzioni di governo del servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani) con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52 recante "*Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani*";
- appartengono al bacino territoriale ottimale denominato "*Rovigo*", di seguito anche solo "*bacino Rovigo*" o "*bacino*" (D.G.R.V. n. 13 del 21 gennaio 2014) tutti i 50 comuni della provincia di Rovigo, ossia Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castalguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Geneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesse Umbertiano, Frassinelle, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;
- il Consiglio di bacino Rovigo, di seguito anche solo "Consiglio di bacino", si configura come **Ente Territorialmente Competente** (ETC) in conformità alla definizione contenuta nel nuovo metodo tariffario, ai sensi della quale è Ente territorialmente competente è "*l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente*" (art. 1, MTR allegato alla delibera 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019);
- con deliberazione assembleare n. 1 del 30-01-2021 il Consiglio di bacino ha disposto l'affidamento in house providing del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla

società Ecoambiente Srl per il periodo 2021-2050 sull'intero bacino polesano ed in data 05-03-2021 è stato sottoscritto il contratto di servizio con Ecoambiente;

VISTI

- l'articolo 107, comma 5, del decreto legge 18 marzo 2020, n. 18 (cd. Cura Italia)
- l'articolo 1, comma 527, della Legge 205/2017 che assegna all'Autorità di regolazione per l'energia, reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, tra le quali specificamente:
 - *"predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio 'chi inquina paga' (lett. f);*
 - *"approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento" (lett. h);*
 - *"verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi" (lett. i);*
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019 ad oggetto "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021" che ha approvato il Metodo Tariffario Rifiuti (MTR);
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 57/2020/R/rif del 3 marzo 2020 avente ad oggetto "Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'Ente Territorialmente Competente";
- la determinazione del Direttore della Direzione Ciclo dei Rifiuti Urbani e Assimilati dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 02/DRIF/2020 del 27 marzo 2020;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 158/2020/r/rif del 5 maggio 2020 ad oggetto *"Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del Servizio di Gestione Integrata dei Rifiuti, anche Differenziati, Urbani ed Assimilati, alla luce dell'emergenza da Covid-19"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 238/2020/R/rif del 22 giugno 2020 *"Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) n. 493/2020/R/rif del 24 novembre 2020 *"Aggiornamento del metodo tariffario Rifiuti (MTR) ai fini delle predisposizioni tariffarie per l'anno 2021"*;
- il documento dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) *"Guida alla compilazione per la raccolta dati: Tariffa Rifiuti – PEF 21"* aggiornato il 15 marzo";

RICHIAMATI, in particolare, della suddetta Deliberazione n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019:

- l'art. 4 "Determinazione delle entrate tariffarie" che al comma 4.5 così recita: «4.5 In attuazione dell'articolo 2, comma 17, della legge 481/95, le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi. È comunque possibile, in caso di equilibrio economico finanziario della gestione, applicare valori inferiori»;

TENUTO CONTO che

- l'art. 4 dell'MTR - Allegato A alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/RIF stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie per l'anno 2021, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie di cui all'anno -1;
- alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dall'MTR:
 - il coefficiente di recupero di produttività (X_a), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
 - il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL_a), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
 - il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PG_a);
- l'art. 6 dell'MTR stabilisce che:
 - i costi ammessi a riconoscimento tariffario sono calcolati secondo criteri di efficienza, considerando i costi al netto dell'IVA detraibile e delle imposte. Nel caso di IVA indetraibile, i costi riconosciuti devono comunque essere rappresentati fornendo separata evidenza degli oneri relativi all'IVA;
 - «i costi efficienti di esercizio e di investimento riconosciuti per ciascun anno $\alpha = \{2020, 2021\}$ per il servizio del ciclo integrato sono determinati sulla base di quelli effettivi rilevati nell'anno di riferimento ($\alpha-2$) come risultanti da fonti contabili obbligatorie» e che pertanto i costi riconosciuti per l'anno 2021 sono determinati sulla base di quelli a consuntivo dell'anno 2019;

DATO ATTO che nel bacino gestionale oggetto della presente deliberazione opera il Gestore EcoAmbiente Srl per le attività di spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto della frazione differenziata e indifferenziata e trattamento, recupero e smaltimento, ed i 50 Comuni della Provincia di Rovigo, per quanto attiene alla attività di gestione tariffe agli utenti e, in via minoritaria e diversificati, residuali attività di spazzamento e/o raccolta svolte in economia;

VISTA la proposta di Piano Finanziario 2021 avanzata dal gestore EcoAmbiente Srl trasmessa al Consiglio di Bacino con protocollo n. 825 del 1/06/2021 elaborata sulla base dei costi efficienti del servizio e della stratificazione dei cespiti riscontrabili nel Bilancio dell'anno 2019 (metodo MTR);

CONSIDERATO che la proposta di Piano Economico-Finanziario è stata valutata dalla struttura tecnica del Consiglio di Bacino, ai sensi delle citate deliberazioni ARERA, operando:

- la validazione dei costi rendicontati dal Gestore;
- la stratificazione dei cespiti segnalati dal Gestore;
- la determinazione di tutti i parametri di competenza dell'ETC, come puntualmente descritto e motivato nella allegata relazione di accompagnamento, nelle parti predisposte dal Consiglio di Bacino nella sua qualità di ETC, ed in particolare:
 - i fattori che determinano il limite di crescita annuale del piano finanziario rispetto all'anno 2019 (pa, Xa, PG, QL, C19);
 - i fattori di sharing (b e ω)
 - i conguagli RC come derivanti dall'applicazione dei fattori γ_1 , γ_2 , γ_3 ed r
 - la collocazione tra le detrazioni ex art. 4.5 del MTR per le poste eccedenti il limite alle entrate tariffarie come sopra definito;

EVIDENZIATO, relativamente al limite alla crescita tariffaria (p) rispetto alla $T_{(a-1)}$:

- che per quanto riguarda i 42 Comuni del bacino che nell'anno 2020 si sono avvalsi della deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20, la $T_{(a-1)}$ di riferimento è la tariffa 2020 basata sui PEF 2019;
- che il fattore Xa (recupero di produttività) è stato posto pari a 0,1%;
- che i fattori QLa e PGa sono stati attribuiti proporzionalmente alla valorizzazione di $COI_{(T \sqrt{Tf})}$ previsti per ciascun ambito tariffario, ossia Comune, come da previsioni del nuovo contratto di servizio e della necessità di recuperare sul territorio alcune situazioni di non pieno equilibrio tra costi e ricavi, andando a valorizzare in via prioritaria il range di crescita espresso da PG (max 3%) e in via residuale il range di crescita espresso da QL.
- il fattore C192021 è stato valorizzato proporzionalmente alla somma delle voci derivanti dalla gestione dell'emergenza COVID, come disciplinate dalla del. ARERA n. 238/2020 e dettagliate nella Relazione di accompagnamento al PEF (Allegato 2 alla presente deliberazione);

CONSIDERATO che il Piano Economico-Finanziario risultante dal MTR, comprensivo dei costi operativi, dei costi comuni e dei costi d'uso del capitale, risulta coerente con gli stessi costi desunti dalle attività facenti parte del contratto di affidamento;

CONSIDERATO altresì che il contratto di servizio in essere col gestore Ecoambiente srl prevede:

- che l'offerta economica contenuta nel Piano industriale e riportata nel contratto "garantisce l'equilibrio economico finanziario della gestione per l'intera durata contrattuale";
- un corrispettivo del servizio nell'anno 2021 pari a € 30.087.333 (art. 23.2);
- la clausola secondo cui "nel caso in cui in cui il corrispettivo contrattuale, come sopra definito, risulti inferiore alle entrate tariffarie derivanti dall'applicazione della metodologia regolatoria pro tempore vigente ed annualmente riconoscibili, al Gestore

sarà riconosciuto il corrispettivo contrattuale" (art. 24.3 lettera B);

VALUTATO che il costo contrattuale relativo all'anno 2021 risulta di importo inferiore ai costi ammissibili elaborati ai sensi del MTR;

RITENUTO pertanto di procedere all'approvazione del PEF come risultante dalla disciplina contrattuale in forza di quanto stabilito dal comma 4.5 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/r/rif del 31 ottobre 2019;

TENUTO CONTO che la differenza tra i costi variabili e fissi determinati per l'anno 2019 (e sottostanti alle tariffe in deroga applicate nell'anno 2020 sulla base di quanto disposto dall'articolo 107 comma 5 del decreto-legge 18/20) e i costi variabili e fissi risultanti dal PEF per l'anno 2020 approvato, è stata computata come componente RCU gravante sulla determinazione dei costi massimi del servizio delle annualità successive, suddivisa in un numero massimo di tre rate a partire dall'anno 2021, solo nei casi in cui tale quota non sia stata diversamente liquidata dai Comuni: gran parte dei Comuni interessati hanno infatti finanziato tale componente avvalendosi del fondo di cui all'art. 106, co. 5, del decreto legge 34/2020 (cd. fondone Covid);

RITENUTO opportuno specificare che eventuali sopravvenienze derivanti dai trasferimenti centrali alle amministrazioni comunali potranno essere da queste utilizzate per effettuare riduzioni e agevolazioni alle utenze a valere sui PEF 2021;

RICHIAMATI, pertanto, gli atti che compongono la predisposizione del Piano economico – finanziario ai sensi della Deliberazione ARERA 443/2019/R/RIF come integrata dalle disposizioni di cui alle deliberazioni ARERA 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF ed in particolare:

- PEF nel formato Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif);
- Relazione descrittiva dei servizi a cura dei Gestori e del Consiglio di Bacino in qualità di ETC, secondo lo schema di cui all'Appendice 2 al MTR
- Dichiarazione di veridicità dei Gestori nel formato Appendice 3 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif)

RITENUTO che il PEF così predisposto non indichi fattori che generano disequilibrio economico finanziario nelle gestioni;

VISTO che i Comuni del Consiglio di Bacino hanno trasmesso a mezzo p.e.c. la seguente documentazione:

- la quantificazione, a firma del legale rappresentante, dei propri costi efficienti in applicazione dell'MTR ai fini del loro riconoscimento nell'esercizio 2021;
- Relazione descrittiva del/i servizio/i in gestione comunale conforme lo schema di cui all'appendice 2 al MTR;
- la dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante secondo lo schema tipo di cui all'appendice 3 dell'MTR;
- ulteriore documentazione contabile a comprova dei costi quantificati;

conservati al protocollo del Consiglio di bacino come puntualmente indicato nel Paragrafo 4.1 della Relazione di accompagnamento al PEF (Allegato 2 alla presente deliberazione);

DATO ATTO di conservare agli atti del Consiglio di Bacino le dichiarazioni di veridicità a firma del legale rappresentante del Gestore Ecoambiente e dei Comuni secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 dell'MTR, che rimangono depositate a protocollo presso il Consiglio di Bacino per gli adempimenti connessi;

DATO ATTO che:

- in alcuni Comuni, a fronte di uno scostamento tra i costi efficienti ammissibili ai sensi del MTR, si è determinato un aumento potenziale eccedente il limite di crescita annua delle entrate tariffarie (posto dal Consiglio di bacino Rovigo in ossequio alla normativa ARERA al +6,6%);
- per la totalità di tali Comuni, il valore di Rho è stato posto al massimo della valorizzazione prevista dai quadranti di cui all'4.3 del MTR al fine di permettere un più rapido riallineamento del gettito alla struttura dei costi;
- a tal fine, sono state effettuate congiunte rimodulazioni lato Comune, inserite nell'appendice 1 al MTR nella voce Detrazioni di cui al citato comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF e dettagliate nella Relazione di accompagnamento al PEF (Allegato 2 alla presente deliberazione), al Par. 4.1 e nell'Allegato A con dettaglio per singolo Comune;

DATO CONTO che:

- si è provveduto all'elaborazione del PEF, con riferimento al singolo ambito tariffario, secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR, come aggiornato con la deliberazione ARERA n. 38/2020/R/RIF, **Allegato 1** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale;
- si è provveduto alla predisposizione della relazione contenente le valutazioni di questo ETC sul PEF 2021 di ciascun Comune, **Allegato 2** al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sviluppando in particolare seguenti punti:
 - Attività di validazione svolta;
 - Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - Costi operativi incentivanti;
 - Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie;
 - Focus sulla gradualità per le annualità 2019;
 - Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing;

RITENUTO, sulla base dei dati e delle informazioni ricevute dal Gestore Ecoambiente e dai Comuni ed in esito alle verifiche effettuate sulla loro completezza, coerenza e congruità dei dati e delle informazioni, di poter procedere alla validazione dei PEF del servizio integrato di gestione dei rifiuti per l'anno 2021 per i Comuni afferenti al Consiglio di Bacino;

VISTO l'articolo 1, c. 653 della Legge 147/2013 ai sensi del quale "A partire dal 2018, nella determinazione dei costi di cui al comma 654, il comune deve avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard"

EVIDENZIATO che la nuova metodologia dà rilievo espresso ai fabbisogni standard quale benchmark di riferimento (art. 16.4 MTR) per determinare il coefficiente di gradualità (1+ γ) e che pertanto tale valore trova valutazione all'interno dei PEF;

VISTO l'art. 2 "Modalità operative di trasmissione dei dati" della determinazione n. 02/DRIF/2020 del Direttore della Direzione ciclo dei rifiuti urbani e assimilati di ARERA che dispone che gli ETC, ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, provvedono alla trasmissione degli atti, dei dati e della documentazione di cui ai commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF, come elaborati nel rispetto dei criteri e delle modalità di cui all'Allegato A al medesimo provvedimento e sulla base delle semplificazioni procedurali di cui all'articolo 1 della deliberazione 57/2020/R/RIF;

VISTO l'art. 30, c. 5, D.L. n. 41/2021, convertito in L. n. 69/2021, a mente del quale "Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021";

DATO ATTO che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, a sensi dell'art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000);

VISTO il parere favorevole del Direttore in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, co. 1, del d.lgs. n. 267/2000);

Tutto ciò premesso e considerato con votazione per appello nominale eseguito dal Direttore

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

1) di approvare, richiamate integralmente le premesse al presente atto, le predisposizioni del Piano economico – finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2021 dei 50 comuni ricadenti nel bacino territoriale di competenza del Consiglio di Bacino Rovigo, ossia i Comuni di Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castalguglielmo, Castelmassa, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusina, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana;

2) di approvare pertanto gli atti previsti dalle deliberazioni ARERA 57/2020/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF, costituiti dai seguenti allegati quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- **Allegato 1** - PEF nel formato Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif), elaborato per ciascun ambito tariffario;

- **Allegato 2** - Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario secondo lo schema di cui all'appendice 2 al MTR;

3) di dare atto che sia Ecoambiente che i Comuni (per i servizi in gestione comunale)

hanno provveduto ad elaborare, in conformità allo schema tipo di cui all'Appendice 2 del MTR, i capitoli 2 e 3 della Relazione di accompagnamento e che le stesse vengono allegare alla Relazione di cui al punto precedente, per farne parte integrante e sostanziale, mediante deposito agli atti del protocollo di questo Consiglio come puntualmente specificato nel capitolo 4.1 della medesima relazione;

4) di trasmettere il presente provvedimento agli uffici comunali per gli adempimenti contabili e di elaborazione delle tariffe TARI di propria competenza nel rispetto dei valori di cui all'Allegato 1;

5) di procedere all'invio del presente atto all'ARERA tramite il portale appositamente costituito, entro i 30 giorni successivi alla approvazione delle tariffe TARI 2021 o comunque dalla scadenza del termine di legge;

6) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere;

7) di pubblicare il presente atto nelle forme di legge.

	componenti:	quote millesimali:
componenti presenti: Comuni di: Adria, Ariano nel P., Arquà, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Castelnovo B., Ceneselli, Costa di Rovigo, Fratta P., Gaiba, Gavello, Giacciano, Guarda, Lendinara, Melara, Occhiobello, Papozze, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, S. Martino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo	n. 30	n. 720
componenti assenti: Comuni di: Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceregnano, Corbola, Crespino, Ficarolo, Fiesso U., Frassinelle, Loreo, Lusìa, Pettorazza, Porto Viro, San Bellino, Taglio di Po, Villadose, Villamarzana, Villanova M.	n. 20	n. 280
voti favorevoli: Comuni di: Adria, Ariano nel P., Arquà, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Castelnovo B., Ceneselli, Costa di Rovigo, Fratta P., Gaiba, Gavello, Giacciano, Guarda, Lendinara, Melara, Occhiobello, Papozze, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, S. Martino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo	n. 30	n. 720
voti contrari: nessuno	n. 0	n. 0
astenuti: nessuno	n. 0	n. 0

Successivamente, ritenuto di dare immediata attuazione alla presente deliberazione,

DELIBERA

1. con votazione separata, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente

eseguibile.

A VOTI espressi in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

	componenti:	quote millesimali:
componenti presenti: Comuni di: Adria, Ariano nel P., Arquà, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Castelnovo B., Ceneselli, Costa di Rovigo, Fratta P., Gaiba, Gavello, Giacciano, Guarda, Lendinara, Melara, Occhiobello, Papozze, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, S. Martino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo	n. 30	n. 720
componenti assenti: Comuni di: Calto, Canaro, Canda, Castelguglielmo, Castelmassa, Ceregnano, Corbola, Crespino, Ficarolo, Fiesso U., Frassinelle, Loreo, Lusina, Pettorazza, Porto Viro, San Bellino, Taglio di Po, Villadose, Villamarzana, Villanova M.	n. 20	n. 280
voti favorevoli: Comuni di: Adria, Ariano nel P., Arquà, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Castelnovo B., Ceneselli, Costa di Rovigo, Fratta P., Gaiba, Gavello, Giacciano, Guarda, Lendinara, Melara, Occhiobello, Papozze, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Rosolina, Rovigo, Salara, S. Martino, Stienta, Trecenta, Villanova del Ghebbo	n. 30	n. 720
voti contrari: nessuno	n. 0	n. 0
astenuti: nessuno	n. 0	n. 0

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
Antonio Laruccia

Il Direttore
Biagini Giovanni

Allegato 1 - PEF nel formato Appendice 1 al MTR (versione integrata con la Deliberazione 238/2020/R/rif), elaborato per ciascun ambito tariffario

Input dal Ciclo Integrato RU	Codice	Ambito Territoriale di Riferimento			
		Settore 1 Eccezionale (E)	Settore 2 Sistema	Settore 3	Ciclo Integrato RU (TOT PEF)
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani differenziati - CRT	G	26.845			26.845
Costi dell'attività di trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani - CTS	G	68.812			68.812
Costi dell'attività di trattamento e recupero dei rifiuti urbani - CTR	G	68.321			68.321
Costi dell'attività di raccolta e trasporto dei rifiuti differenziati - CRD	G	149.849			149.849
Costi operativi incentivanti validi di cui all'articolo 8 del MTR - COLEP/IV	G	6.810			6.810
Proventi della vendita di materiale ad energia derivante da rifiuti - AR	E	34.495			34.495
Fattore di Sharing - S	E	0,80	0,80		
Proventi della vendita di materiale ad energia derivante da rifiuti dopo sharing - (SAR)	F	32.290			32.290
Ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI - ARCONAI	G	42.237			42.237
Fattore di Sharing - b (Lw)	E	0,84	0,84		
Ricavi derivanti dai contributi riconosciuti dal CONAI dopo sharing - b(Lw)ARCONAI	E	35.476			35.476
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili - RCIV	E-G	14.813			14.813
Coefficiente di graduatoria - (Lw)	E	0,50	0,50		
Numero di rate - r	E	1			
Componente a conguaglio relativa ai costi variabili recuperata - (Lw)RCIV/A	E	-4.849			-4.849
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		21.710		21.710
Costi dell'attività di spazzamento e di lavaggio - CSI	G	146			146
Costi per l'attività di gestione delle sarde e dei rapporti con gli utenti - CARC	G	353	26.744		27.097
Costi generali di gestione - COG	G	14.088			14.088
Costi relativi alla quota di crediti inesigibili - CCI	G		5.211		5.211
Altri costi - COA	G	1.092			1.092
Costi comuni - CC	G	16.274	30.865		47.139
Ammortamenti - Amm	G	24.776	200		24.976
Accantonamenti - Acc	G	23.287			23.287
- di cui costi di gestione post-operative delle discariche	G	7.460			7.460
- di cui per sprofitti	G				
- di cui per rischi e oneri previsti da normativa di settore e/o dal contratto di affidamento	G				
- di cui per altri oneri in eccesso rispetto a norme tributarie	G	5.872			5.872
Remunerazione del capitale investito netto - R	G	14.623	1.621		16.244
Remunerazione delle immobilizzazioni in conto - RIC	G				
Costi d'uso del capitale - CF	G	63.330	1.840		65.170
Costi operativi incentivanti fissi di cui all'articolo 8 del MTR - COE/FI/F	G	5.514			5.514
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi - RCFF	E-G	14.780	-1.970		12.810
Coefficiente di graduatoria - (Lw)	E	0,50	0,50		
Numero di rate - r	E	1			
Componente a conguaglio relativa ai costi fissi recuperata - (Lw)RCFF/A	E	4.434	-1.071		3.363
Oneri relativi all'IVA indetraibile	G		12.018		12.018
Detrazioni di cui al comma 2 5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF	E	32.431	17.223		49.654
Detrazioni di cui al comma 1 4 della Deliberazione n. 2/2017/2020	E				
Ulteriori componenti ex deliberazioni 443/2019/R/RIF, 238/2020/R/RIF e 493/2020/R/RIF	E	2.518			2.518
Scostamento atteso dei costi variabili di cui all'articolo 7 bis del MTR - COVAP/2021	E				
Oneri variabili per la tutela delle risorse idriche di cui al comma 1 bis 1 del MTR - COGEP/IV/2021	E				
Numero di rate - r	E	1			
Rata annuale RCNDTV - RCNDTV/A	E				
Deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20, differenza tra costi variabili 2019 e costi variabili da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	-11.358	15.521		4.163
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi variabili per deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 - RCUIV	E	-11.358	15.521		4.163
Quota (relativa ai costi variabili) dei conguagli relativi alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	37%			37%
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (Lw)RCUIV/2018 (Lw)RCUIV/2018	E	27%			27%
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC) 2018 (2018) (da PEF 2020)	E	1			
Scostamento atteso dei costi fissi di cui all'articolo 7 bis del MTR - COVAP/2021	E	1.500	0		1.500
Deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20, differenza tra costi fissi 2019 e costi fissi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	23.914	9.712		33.626
Numero di anni per il recupero della differenza tra costi 2019 e costi da PEF 2020 approvato in applicazione del MTR	E	1			
Rata annuale conguaglio relativa ai costi fissi per deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 - RCUIF	E	23.914	9.712		33.626
Quota (relativa ai costi fissi) dei conguagli relativi alle determinazioni tariffarie del 2020, da recuperare nel 2021	E	6,98%	0		6,98%
di cui quota dei conguagli relativi all'annualità 2018 (Lw)RCUIF/2018 (Lw)RCUIF/2018	E	4,38%	0		4,38%
Numero di rate conguagli relativi all'annualità 2018 (RC) 2018 (2018) (da PEF 2020)	E	1			
Grandezze tecnico-economiche	G				68,70
raccolte differenziate - %	G				1,784
di 2 Ap	G	3.766			24.482
costo unitario effettivo - Costi - €/cwh/g	E				31,35
abbondanza standard - €/cwh/g	E				31,35
costo medio settore - €/cwh/g	E				31,35
Coefficiente di graduatoria	E				
valutazione rispetto agli obiettivi di raccolta differenziata - y1	E	-0,35	-0,35		
valutazione rispetto all'efficacia dell'attività di preparazione per il riutilizzo e riciclo - y2	E	-0,25	-0,25		
valutazione rispetto alla soddisfazione degli utenti del servizio - y3	E	-0,1	-0,1		
Verifica del limite di crescita	MTR				1,77%
coefficiente di recupero di produttività - Ka	E				0,10%
costi per il miglioramento presunto della qualità - Qi	E				0,20%
limiti per la valutazione di modifiche del perimetro gestionale - PGo	E				0,20%
costi per l'emergenza COVID-19 - C19/2021	E				1,44%
					8,8%
RIV-1	E				269.268
LIV-1	E				153.261
Finna (servizi terziarie massime applicabili nel rispetto del limite di crescita)	E				442.791
della GPa - (Ymax)	E				
Riclassificazione dei costi fissi e variabili per il rispetto condizione art. 3 MTR	E				289.443
Riclassifica IVA	E				163.306
Riclassifica TFA	E				
Attività esterna Ciclo Integrato RU	G				
Riepilogo delle componenti a conguaglio il cui recupero in tariffa è rinviato alle annualità successive al 2021 (NON COMPILABILE)	E				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019 (come determinati nell'ambito del PEF 2020)	E				
Quota residua dei conguagli relativi all'annualità 2019	E				
di cui quota residua della componente a conguaglio del costo unitario riciclabile, riferita all'annualità 2019	E				
di cui quota residua della componente a conguaglio dei costi fissi riciclabili, riferita all'annualità 2019	E				
Quota residua in capo delle mandate emesse Tariffarie 2020 per applicazione dei fattori di correzione ex art. 118/2020/R/RIF (razionata a RCNDTV)	E				
Quota residua conguaglio per recupero derivante da tariffe in deroga ex art. 107 c. 5 d.l. 18/20 (relativa alle componenti RCUI)	E				

Comune di Stienta Prot. n. 0003732 del 25-06-2021



Allegato 2_Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario secondo lo schema di cui all'Appendice 2 al MTR



**RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO
dell'Ente Territorialmente Competente
Consiglio di Bacino ROVIGO**

Sommario

1. Premessa	3
2. Relazione di accompagnamento al PEF	7
2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti	7
2.2 Altre informazioni rilevanti	10
3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore	11
3.1 Dati tecnici e patrimoniali	11
3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento	11
4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente	12
4.1 Attività di validazione svolta	12
A. L'attività di validazione svolta sui dati comunali	12
4.1.B.1 Analisi di corrispondenza dei costi operativi alle fonti contabili obbligatorie	18
4.1.B.2 Analisi di congruità dei costi operativi alla disciplina introdotta con il MTR	19
4.1.B.3 Analisi del valore dei cespiti	20
4.1.B.4 Analisi dei ricavi dichiarati del gestore in AR e in AR _{CONAI}	25
4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	28
4.3 Costi operativi incentivanti	29
4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie	30
4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019	30
4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing	31
4.7 Scelta degli ulteriori parametri	31



1. Premessa

Il presente capitolo della relazione di accompagnamento viene redatto in conformità allo schema tipo costituente l'Appendice 2 al MTR: in esso vengono pertanto descritte le modalità seguite per la predisposizione delle proposte tariffarie dell'anno 2021 nel territorio del bacino ottimale di competenza da sottoporre all'approvazione dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito anche solo "Autorità" o "ARERA"), avendo cura di illustrare anche le specificità locali sottese alle scelte in concreto adottate così come indicato dall'art. 1.1 della Determina n. 2/DRIF/2020 ("i criteri applicati e le eventuali specificità che caratterizzano la valorizzazione delle partite di costo e di ricavo necessarie per la predisposizione del PEF di cui ai commi successivi devono essere opportunamente illustrate nella relazione di cui comma 18.3 del MTR").

In via preliminare si procede ad una sintetica descrizione dei soggetti coinvolti nella presente procedura di predisposizione delle proposte tariffarie anno 2021.

Ente territorialmente competente

Per l'anno 2021 il Consiglio di bacino Rovigo si configura come **Ente Territorialmente Competente** (ETC) ai sensi del nuovo metodo tariffario.

Entrambe le condizioni previste nella definizione contenuta nell'allegato 1 alla deliberazione 31 ottobre 2019 443/2019/R/Rif ["Ente Territorialmente competente è l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente" (p. 4)] risultano infatti pienamente soddisfatte:

- a) la costituzione: il Consiglio di bacino Rovigo è venuto ad esistenza con la sottoscrizione in data 12 settembre 2017 da parte di tutti i comuni del bacino polesano della Convenzione istitutiva prevista dalla normativa regionale (art. 4, c. 1, legge regionale 52/2012).
- b) l'operatività: con l'affidamento di bacino del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani disposto con la deliberazione dell'Assemblea di bacino n. 1 del 30 gennaio 2021, il Consiglio di bacino Rovigo è divenuto operativo anche in ordine alle funzioni correlate a tale funzione, ossia per quanto in questa sede particolarmente interessa, quella della definizione del corrispettivo contrattuale del gestore del servizio.

Gestori

Come anticipato, con deliberazione n. 1 del 30-01-2021 il Consiglio di bacino ha disposto l'affidamento *in house providing* del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani alla società Ecoambiente Srl per il periodo 2021-2050.

Ecoambiente srl, società *in house providing* partecipata da tutti i 50 comuni del bacino polesano, era peraltro già gestore di quasi tutte le attività costituenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.



Tutti i 50 comuni del bacino polesano invece si configurano come gestori del servizio di "gestione tariffe e rapporti con l'utenza", nonché per limitate attività operative svolte in economia come meglio dettagliato in seguito nella presente relazione.

Ambiti tariffari

In ordine alla definizione degli **ambiti tariffari**, si evidenzia che nell'anno 2021 tutti i comuni del bacino polesano (Adria, Ariano nel Polesine, Arquà Polesine, Badia Polesine, Bagnolo di Po, Bergantino, Bosaro, Calto, Canaro, Canda, Castalguglielmo, Castelmassa, Castelnovo Bariano, Ceneselli, Ceregnano, Corbola, Costa di Rovigo, Crespino, Ficarolo, Fiesso Umbertiano, Frassinelle, Fratta Polesine, Gaiba, Gavello, Giacciano con Baruchella, Guarda Veneta, Lendinara, Loreo, Lusia, Melara, Occhiobello, Papozze, Pettorazza Grimani, Pincara, Polesella, Pontecchio, Porto Tolle, Porto Viro, Rosolina, Rovigo, Salara, San Bellino, San Martino di Venezze, Stienta, Taglio di Po, Trecenta, Villadose, Villamarzana, Villanova del Ghebbo, Villanova Marchesana) sono in regime di T.A.R.I tributaria e, conseguentemente, anche per la presente annualità si configurano 50 ambiti tariffari distinti, ciascuno coincidente col territorio dei singoli comuni ricompresi nel bacino territoriale.

Entrambi i gestori (Ecoambiente e singolo Comune) di ciascun ambito tariffario hanno quindi predisposto e trasmesso al Consiglio di bacino la documentazione di rispettiva competenza ossia:

- un file di raccolta dati per la predisposizione dell'appendice 1 conforme allo schema tipo allegato al MTR;
- la relazione che illustra i dati informativi relativi al perimetro del servizio (capitolo 2) ed alla gestione (capitolo 3) dei rispettivi servizi, dando conto sia dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica ed i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti, in conformità alle previsioni dello schema di relazione tipo di cui all'Appendice 2 della deliberazione 443/2019/R/rif;
- una dichiarazione, conforme allo schema-tipo di cui all'Appendice 3 della deliberazione 443/2019/R/rif, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge.

Ecoambiente ha altresì messo a disposizione la documentazione contabile sottostante alle attestazioni prodotte.

Con nota circolare prot. n. 606/2021 del 27-04-2021, avente ad oggetto "Conguaglio TARI PEF 2021 ex art. 107, co. 5, del decreto legge n. 18/2020 (maggiori costi 2020 rispetto a PEF 2019)", il Consiglio di bacino ha confermato ai Comuni la possibilità di utilizzare il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, previsto dall'art.106, co. 5, del decreto legge 34/2020 per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019, allegando un prospetto riepilogativo del valore della componente RCU per ciascun Comune.



In riscontro a tale nota hanno comunicato la volontà di avvalersi di tale facoltà i Comuni di

- Adria
- Arquà Polesine
- Bagnolo di Po
- Bergantino
- Calto
- Castelmasse
- Ceregnano
- Corbola
- Fiesso Umbertiano
- Frassinelle Polesine
- Fratta Polesine
- Occhiobello
- Pincara
- Porto Viro
- Rovigo
- Salara
- San Bellino
- Stienta
- Taglio di Po
- Trecenta
- Villadose
- Villamarzana
- Villanova del Ghebbo

Con nota circolare prot. 638 del 06-05-2021, ad oggetto "PEF 2021. Copertura dei costi COV mediante "fondone" ovvero mediante TARI", il Consiglio di bacino ha rappresentato ai Comuni la possibilità di utilizzare il medesimo fondo (art. 106 del DL n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DL n. 104 del 2020) anche per la copertura dei costi COV 2021 rendicontati dal gestore Ecoambiente, allegando una tabella riepilogativa dei costi attribuiti a ciascun Comune.

In riscontro a tale nota hanno comunicato la volontà di avvalersi di tale facoltà i Comuni di

- Adria
- Ariano nel Polesine
- Arquà Polesine
- Badia Polesine
- Bagnolo di Po
- Bergantino
- Bosaro
- Canda
- Castelmasse
- Castelnovo Bariano



- Ceneselli
- Ceregnano
- Corbola
- Costa di Rovigo
- Ficarolo
- Fiesso Umbertiano
- Frassinelle Polesine
- Fratta Polesine
- Gaiba
- Giacciano con Baruchella
- Loreo
- Lusia
- Melara
- Occhiobello
- Papozze
- Pettorazza Grimani
- Pincara
- Porto Viro
- Rosolina
- Rovigo
- Salara
- San Bellino
- Stienta
- Taglio di Po
- Trecenta
- Villadose
- Villamarzana
- Villanova del Ghebbo

Sulla base di tale documentazione il Consiglio di bacino, grazie al supporto di un soggetto esterno, individuato nell'Associazione Nazionale Enti d'Ambito (ANEA), ha quindi elaborato per ciascun ambito tariffario un Piano Economico Finanziario (PEF) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 1 del MTR.



2. Relazione di accompagnamento al PEF

2.1 Perimetro della gestione/affidamento e servizi forniti

Come anticipato in premessa, i Gestori operanti sul territorio del Consiglio di Bacino sono essenzialmente la società Ecoambiente srl, mediante affidamento in house providing e ciascun Comune.

Nel rimandare alle relazioni specifiche elaborate da ciascuno di questi soggetti per i servizi erogati di propria competenza, si rappresenta sin d'ora che Ecoambiente si configura come gestore di quasi tutte le attività costituenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e, più precisamente:

- dei servizi di raccolta, il trasporto, lo spazzamento, l'avvio a trattamento dei rifiuti urbani, unitamente alla gestione della discarica Taglietto 1 e dell'impianto TMB di Sarzano in forza del pre-esistente affidamento disposto dal Consorzio RSU (delibere dell'Assemblea del Consorzio RSU n. 7 del 27-11-2014 e n. 1 della Conferenza dei Sindaci di pari data) fino al 31-12-2020 e poi prorogato dal Consiglio di bacino con deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 23-12-2020 per il tempo necessario a concludere il procedimento di affidamento di bacino (art. 202) del servizio e comunque non oltre il 31-01-2021;
- del servizio di gestione della discarica Taglietto 0 per effetto della delibera n. 4 del 24-04-2020 del Consiglio di bacino con la quale è stato disposto l'affidamento temporaneo della gestione ordinaria di tale sito ad Ecoambiente fino al 30-12-2020, successivamente prorogata dalla già ricordata deliberazione dell'Assemblea n. 15 del 23-12-2020 per il tempo necessario a concludere il procedimento di affidamento di bacino (art. 202) del servizio e comunque non oltre il 31-01-2021.

Merita evidenziare che il nuovo contratto di servizio, unico per tutto il territorio polesano, è informato ai principi di unitarietà del modello gestionale e di unicità del livello di imposizione tariffaria sull'intero bacino ottimale, entrambi sanciti dal Piano rifiuti di bacino (cd. Piano d'ambito) approvato dal Consiglio di bacino con deliberazione n. 8 del 18-09-2020.

Per l'implementazione del nuovo modello di servizio secondo tali principi il contratto di servizio prevede (art. 23.3) una fase *cd.* di start-up coincidente con il biennio 2021-2022: per il cronoprogramma delle attività e degli investimenti, invece, occorre far riferimento al Piano industriale che costituisce uno specifico allegato contrattuale (cfr. in particolare p. 23 e p. 27).

Le previsioni del Piano industriale sono state dettagliate per l'anno 2021 nel Piano Annuale delle attività presentato da Ecoambiente in data 01/06/201 (Prot. CdB n. 825/2021) sia relativamente ai servizi "in continuità" sia in ordine ai "nuovi servizi", ossia alle nuove attività gestionali avviate da Ecoambiente per dare attuazione alla predetta riorganizzazione di bacino del servizio, nonché agli investimenti, e che si allega alla relazione di accompagnamento del Gestore.



Nell'anno 2021 Ecoambiente si configura pertanto come gestore dei seguenti servizi su tutti i 50 comuni del bacino:

- raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Relativamente al servizio di spazzamento meccanizzato invece Ecoambiente si configura gestore nei comuni di:

- Adria
- Badia Polesine
- Bosaro
- Canaro
- Castelmassa
- Ceregnano
- Ficarolo
- Fiesso Umbertiano
- Lendinara
- Loreo
- Occhiobello
- Pincara
- Porto Viro
- Porto Tolle
- Rosolina
- Rovigo
- Stienta
- Taglio di Po
- Villadose.

In alcuni comuni Ecoambiente eroga anche il servizio di spazzamento manuale e cestini:

- Adria
- Badia Polesine
- Fiesso Umbertiano
- Lendinara
- Occhiobello
- Porto Tolle
- Porto Viro
- Rosolina
- Rovigo
- Villadose



Tutti i 50 comuni del bacino polesano invece si configurano come gestori del servizio di "gestione tariffe e rapporti con l'utenza".

Su questo, è utile sottolineare che per i comuni appartenenti al gruppo A e B del Piano delle Attività 2021 è previsto il subentro di Ecoambiente al comune nell'erogazione dell'attività di sportello e servizio clienti con decorrenza:

- dal mese di settembre per i comuni di Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Giacciano con Baruchella e Trecenta (gruppo A);
- dal mese di ottobre per i comuni di Castelmasa, Bergantino, Calto, Castelnuovo Bariano, Ceneselli, Melara e Salara (gruppo B).

Per i comuni appartenenti al gruppo C – Lendinara, Lusia e Villanova del Ghebbo – il Piano delle attività prevede nel 2021 l'apertura dello sportello (novembre) e l'attività di distribuzione (novembre-dicembre), mentre l'avvio del nuovo servizio operativo dal mese di gennaio 2022.

Alcuni comuni inoltre proseguono nella gestione in economia di alcuni servizi operativi, ed in particolare:

- Arquà Polesine: spazzamento o altri servizi
- Bergantino: spazzamento
- Calto: spazzamento
- Castelmasa: spazzamento
- Castelnuovo Bariano: gestione centro raccolta comunale
- Ceneselli: spazzamento
- Corbola: spazzamento
- Costa di Rovigo: spazzamento strade, svuotamento cestini, gestione ecocentro comunale
- Crespino: spazzamento
- Frassinelle Polesine: spazzamento
- Fratta Polesine: spazzamento
- Gavello: spazzamento
- Giacciano con Baruchella: spazzamento e svuotamento cestini
- Guarda Veneta: spazzamento e altri servizi
- Melara: spazzamento e lavaggio
- Occhiobello: servizio di pulizia strade e caditoie, svuotamento cestini, fornitura e distribuzione dei sacchi per raccolta differenziata cittadini, servizio di raccolta rifiuti abbandonati nel territorio
- Papozze: spazzamento
- Polesella: spazzamento
- Pontecchio: spazzamento
- Salara: spazzamento
- San Martino di Venezze: spazzamento
- Trecenta: spazzamento
- Villanova del Ghebbo: spazzamento e altri servizi.



Di tali servizi viene dato conto nei capitoli 2 e 3 delle relazioni redatte dai comuni interessati.

2.2 Altre informazioni rilevanti



3. Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore

Con riferimento alle descrizioni richieste dallo Schema tipo di relazione d'accompagnamento di cui all'Appendice 2 della Deliberazione ARERA n. 443/2019/R/rif per quanto riguarda il Cap. 3 "Dati relativi alla gestione dell'ambito o bacino di affidamento forniti dal gestore", si rimanda alle relazioni predisposte dal gestore Ecoambiente Srl e Comuni in quanto gestori delle attività di propria pertinenza per ciascun ambito tariffario.

3.1 Dati tecnici e patrimoniali

3.2 Dati per la determinazione delle entrate di riferimento



4. Valutazioni dell'Ente territorialmente competente

4.1 Attività di validazione svolta

A. L'attività di validazione svolta sui dati comunali

Come anticipato il Consiglio di bacino, nella sua qualità di ETC, si è avvalso di un apposito incarico di assistenza metodologica ["Attività di supporto per l'applicazione del Metodo Tariffario Servizio Integrato di gestione dei rifiuti 2018-2021 (MTR)"] acquisito da A.N.E.A., Associazione nazionale degli Enti d'ambito per il servizio idrico e rifiuti.

In conformità alla previsione contenuta nell'art. 6.3 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF, secondo cui "la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario", il processo di validazione svolto dal Consiglio di bacino sui dati comunali si è articolato in tre fasi distinte, come di seguito dettagliato.

FASE 1. Predisposizione di format unico e omogeneo per la raccolta dati di competenza delle amministrazioni comunali.

Con nota circolare protocollo n. 19 del 13-01-2021 il Consiglio di bacino ha quindi comunicato a tutti i comuni del bacino polesano l'imminente avvio delle "attività per l'elaborazione dei PEF 2021 in conformità alla vigente normativa regolatoria avvalendosi anche quest'anno del supporto metodologico di Anea."

In data 12/02/2021 è stata quindi inviata la nota circolare prot. 173/2021, avente ad oggetto "elaborazione PEF 2021 ed aggiornamento normativo su principali tematiche poste dal d.lgs. 116/2020 di recepimento delle direttive UE 851/2018 e 851/2018" con la quale è stata trasmessa ai Comuni la documentazione da utilizzare per l'elaborazione dei PEF 2021, ossia:

- file RDT_Comune2021 (file di calcolo)
- istruzioni RDT2021, per l'utilizzo del file di calcolo
- Vademecum sintetico per la compilazione
- Traccia di Capitolo 2 e 3 relazione Comune
- Modello di Dichiarazione di veridicità ex Appendice 3 MTR

Con la medesima nota è stata altresì convocata un'apposita riunione rivolta a tutte le amministrazioni comunali, in modalità videoconferenza, per il giorno 12/02/2021 finalizzata ad illustrare i principi e le logiche della nuova metodologia regolatoria ed a spiegare i singoli documenti da compilare, ed una seconda occasione di incontro plenario di confronto in data 19/02.



Il termine per la restituzione della documentazione da parte delle amministrazioni comunali veniva fissato al 26/02/2021 in considerazione del termine allora previsto per l'approvazione del PEF 2021 (31/03/2021).

In data 22 marzo 2021 veniva pubblicato il decreto legge n. 41 (cd. Decreto sostegni) che all'art. 30, comma 5, stabiliva al 30 giugno 2021 il termine per l'approvazione delle tariffe e dei regolamenti TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti.

Con nota prot. n. 574 del 20/04/2021, avente ad oggetto "PEF rifiuti 2021. Richiesta trasmissione documentazione (ns. nota protocollo n. 173 del 12-02-2021). Sollecito" si è provveduto a sollecitare tutti i comuni che non avevano ancora inviato la documentazione richiesta.

In data 27/04/2021 è stata inviata la nota circolare prot. 606/2021, avente ad oggetto "Conguaglio TARI PEF 2021 ex art. 107, co. 5, del decreto legge n. 18/2020 (maggiori costi 2020 rispetto a PEF 2019)", per comunicare la possibilità di utilizzare il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali, previsto dall'art. 106, co. 5, del decreto legge 34/2020 per la copertura del maggior importo del PEF TARI 2020 rispetto al 2019, allegando un prospetto riepilogativo con il valore della componente RCU per ciascun Comune, risultante dai dati dell'appendice 1 dei PEF TARI 2020, per richiedere l'intenzione del Comune se avvalersi o meno di questa agevolazione.

Per il prospetto riepilogativo dei valori della componente RCU dei singoli Comuni e dei Comuni che si sono avvalsi della facoltà di finanziare tale componente col fondo in parola si rinvia al capitolo 1 della presente relazione.

In data 04/05/2021 è stato inviato sollecito con prot. 629, ad oggetto "Pef rifiuti 2021. richiesta trasmissione documentazione (ns. nota protocollo n. 173 del 12-02-2021 e primo sollecito prot. n. 574 del 20-04-2021). Secondo sollecito.", ai comuni che non avevano ancora inviato la documentazione richiesta.

In data 06/05/2021 è stata inviata nota con prot. 638, ad oggetto "PEF 2021. Copertura dei costi COV mediante "fondone" ovvero mediante TARI", per comunicare che il fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali (art. 106 del DL n. 34 del 2020 e all'art. 39 del DL n. 104 del 2020) potrà essere utilizzato anche per la copertura dei costi COV 2021 rendicontati dal gestore Ecoambiente e allegando opportuna tabella riepilogativa riportante i costi attribuiti a ciascun Comune, si è richiesto di dare comunicazione se il Comune intenda o meno usufruire di tale agevolazione.

Il Consiglio di bacino ha inviato ulteriore nota prot. 717 in data 14/05/2021 per dare i seguenti chiarimenti in merito ai costi COV 2021:

- *relativamente alla loro quantificazione: Ecoambiente li ha rendicontati sulla base dei costi aventi la medesima causale (cd. costi covid) sostenuti nel 2020, riparametrati per il 2021 su 12 mensilità anziché 10 come nel 2020: è infatti verosimile che l'emergenza impatterà sull'intero anno. In proposito si evidenzia che, trattandosi di costi di natura previsionale, la metodologia ARERA prevede che essi saranno poi conguagliati nel 2023 in ragione dei costi effettivamente sostenuti;*

CONSIGLIO DI BACINO RIFIUTI
Comune di Istaita Prot. n. 70003732 del 25/06/2021
SOLLECITO 2 - COVA DOCUMENTO



- *relativamente al criterio di ripartizione tra i Comuni: in considerazione del carattere sanitario dell'emergenza, si è ritenuto corretto adottare un criterio di ripartizione "politico" di bacino (numero di utenze aderenti al servizio rifiuti "ordinario" di ciascun Comune) che non penalizzasse i comuni che sono stati maggiormente colpiti dall'emergenza (numero di utenze aderenti al servizio "quarantenati").*

Per il prospetto riepilogativo del valore dei costi COV attribuiti ai singoli Comuni e dei Comuni che si sono avvalsi della facoltà di utilizzare il fondo in parola si rinvia al capitolo 1 della presente relazione.

Infine in data 9 giugno 2021 è stata inviata a ciascuno dei 50 Comuni una nota personalizzata, ad oggetto "invio prime elaborazioni pef 2021 e convocazione incontro tecnico di presentazione.", con le prime elaborazioni del PEF 2021 e contestualmente è stato convocato un incontro tecnico, per il giorno 11/06/2021, per illustrare i criteri secondo i quali è stato redatto il documento.

FASE 2 - Verifica dei dati e delle informazioni trasmesse

I dati e le informazioni ricevute dalle singole amministrazioni sono state quindi verificate in termini di completezza, coerenza e congruità grazie al supporto specialistico del team di Anea e, dove necessario, si è provveduto a segnalare al Comune anomalie e/o a richiedere precisazioni.

Tutta la documentazione inviata dai Comuni viene allegata alla presente relazione mediante deposito agli atti del protocollo del Consiglio di bacino come puntualmente specificato nelle schede dedicate a ciascun Comune.

FASE 3 – Definizione dell'appendice 1 per ciascun Comune

Terminato il lavoro di verifica dei dati si è provveduto a caricarli e elaborarli mediante l'apposito tool di calcolo di ANEA per generare per ciascun Comune l'appendice 1 conforme allo schema tipo allegato al MTR.

In data 9 giugno 2021 è stata inviata a ciascuno dei 50 Comuni una nota personalizzata, ad oggetto "invio prime elaborazioni pef 2021 e convocazione incontro tecnico di presentazione.", con le prime elaborazioni dell'appendice 1 2021 e contestualmente è stato convocato un incontro tecnico, per il giorno 11/06/2021, per illustrare i criteri secondo i quali è stato redatto tale documento.

Nell'Allegato A "Validazione dati trasmessi dai comuni del bacino territoriale ottimale "Rovigo" alla presente relazione verrà descritta, per ciascun Comune, l'attività di validazione svolta separatamente per il singolo Comune secondo il processo appena esposto.

Sin d'ora può evidenziarsi che gran parte dei Comuni del bacino polesano si configura unicamente come gestore del servizio "gestione tariffe e rapporti con gli utenti" (CARC): il contratto di servizio col gestore integrato del servizio rifiuti urbani del bacino Rovigo prevede infatti la concentrazione in capo allo stesso di tutti i servizi operativi (spazzamento e lavaggio strade, raccolta e trasporto, trattamento e recupero, trattamento e smaltimento).

Da segnalare inoltre che in alcuni Comuni non viene effettuato alcun servizio di spazzamento e lavaggio strade.



Infine, alcune precisazioni che interessano tutti i Comuni.

Costi di funzionamento del Consiglio di bacino Rovigo (Co. Al).

Come rappresentato anche nella relazione di accompagnamento dello scorso anno, il Consiglio di bacino Rovigo è un Ente di nuova costituzione: costituito formalmente il 12 settembre 2017 con la sottoscrizione della Convenzione istitutiva da parte dei Sindaci dei 50 comuni del bacino ottimale "Rovigo", ha visto la progressiva implementazione degli organi necessari al suo funzionamento tra il 2017 (comitato e presidente: deliberazioni dell'Assemblea n. 1 e 2 del 10-10-2017), il 2018 (direttore: deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 07-05-2018) ed il 2019 (revisore dei conti: deliberazione dell'Assemblea n. 3 del 13-03-2019).

Fino a tutto il 2018 il Consiglio di bacino è rimasto privo di disponibilità finanziarie: al momento della sua costituzione non erano state previste risorse finanziarie per l'anno 2018, né si era perfezionato il procedimento di subentro dell'Ente nei rapporti giuridici già facenti capo al Consorzio Rsu previsto dalla legge regionale n. 52/2012.

Il 2019 ha rappresentato pertanto il primo anno di operatività contabile e finanziaria dell'Ente, con l'approvazione del primo bilancio di previsione (delibera assembleare n. 5 del 13-05-2020), del piano esecutivo di gestione (delibera di comitato n. 6 del 13-06-2019), l'esperimento della gara per il servizio di tesoreria e l'operatività del conto corrente (ottobre 2019) e l'incameramento dei primi versamenti da parte dei comuni aderenti.

L'obbligo di concorrere, pro quota, alla copertura integrale delle spese di funzionamento del Consiglio di bacino trova fonte nell'art. 17 della Convenzione istitutiva che riproduce fedelmente la previsione del corrispondente articolo della convenzione-tipo regionale (D.G.R.V. n. 1117 del 01-07-2014) che: "1. *Gli enti locali partecipanti al consiglio di bacino coprono le relative spese di funzionamento in ragione delle quote di partecipazione di cui all'articolo 6. Al pagamento della quota parte dei costi di funzionamento del consiglio di bacino si fa fronte con i proventi tariffari del servizio integrato di gestione dei rifiuti. 2. Il pagamento degli oneri di pertinenza dei singoli enti locali partecipanti deve avvenire entro e non oltre 60 giorni dalla data della richiesta. 3. Il fabbisogno finanziario del consiglio di bacino è indicato nel bilancio di previsione da approvarsi da parte dell'assemblea di bacino entro il 31 marzo di ogni anno.*"

I trasferimenti dei contributi comunali al Consiglio di bacino costituiscono l'unica fonte di finanziamento per l'Ente ed in difetto, qualora le entrate non risultino sufficienti a coprire le spese da sostenere, l'unica possibilità è quella di attivare l'anticipazione di Tesoreria;

Trattandosi di un Ente in fase di strutturazione, il fabbisogno finanziario dell'anno 2019 (primo anno di operatività dell'Ente) è nettamente inferiore a quello dell'anno 2020 e dell'anno 2021: mentre nel 2019 le attività dell'Ente erano prevalentemente orientate alla propria strutturazione operativa, nel 2020 l'Ente ha potuto dar corso al concreto esercizio di varie sue competenze istituzionali, tra cui l'approvazione del Piano rifiuti di bacino (deliberazione dell'assemblea n. 8 del 18-09-2020), le attività di direzione, coordinamento, supporto e validazione dei dati comunali e del gestore in house provider Ecoambiente Srl nell'ambito della predisposizione dei PEF comunali 2020, l'istruttoria per l'approvazione del Piano industriale necessario all'affidamento d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

Analogamente, nel corrente anno il Consiglio di bacino ha concluso il procedimento di affidamento d'ambito del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani all'in house provider Ecoambiente srl



(deliberazione n. 1 del 30-01-2021) ed ha avviato l'esercizio delle proprie competenze regolamentari, rese ancora più attuali dall'entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, in materia di organizzazione tecnica del servizio rifiuti urbani e di tariffazione all'utenza in una prospettiva di progressiva uniformazione a livello di bacino ottimale così come previsto dal vigente Piano rifiuti urbani.

Ciò premesso, si evidenzia che il fabbisogno finanziario complessivo dell'Ente è passato dai 285.000 Euro per l'anno 2019 (bilancio di previsione 2019-2021: deliberazione dell'assemblea n. 5 del 13-05-2019), ai 370.000 Euro per l'anno 2020 (bilancio di previsione 2020-2022: deliberazione dell'assemblea n. 3 del 24-04-2020) ed a 380.000 Euro per l'anno 2021 (bilancio di previsione 2021-2023: deliberazione dell'assemblea n. 4 del 31-03-2021).

In analogia alla regola sul contributo di funzionamento di ARERA (autorità nazionale) che può essere riconosciuta per intero sin dall'anno 2020 pur non figurando nelle fonti contabili obbligatorie del 2018, si ritiene corretto pertanto valorizzare la componente relativa al costo di funzionamento del Consiglio di bacino Rovigo (ETC) nella misura effettivamente necessaria al fabbisogno dell'anno in corso, come deliberata dall'Assemblea di Bacino con delibera n. 4 del 31 Marzo 2021 e così comunicata ai Comuni del Bacino con nota protocollo n. 518 del 02 Aprile 2021.

Detrazioni di cui all'art. 1.4 della determina n. 2/DRIF/2020.

Per la totalità dei Comuni esso corrisponde, salva diversa specificazione nella relazione di accompagnamento, ai trasferimenti MIUR ed a sopravvenienze attive del Comune derivanti da attività di recupero evasione/elusione.

Detrazioni di cui all'art. 4.5 della deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019

In applicazione al combinato congiunto del "quesito 11" e del "quesito 36" delle FAQ pubblicate dalla Ragioneria Generale dello Stato in merito all'utilizzo del cosiddetto "fondo COVID" è stato chiarito che, qualora capiente, detto fondo può essere utilizzato per sterilizzare parzialmente o totalmente gli effetti tariffari delle componenti "RCU" e "COV" nel PEF 2021 di ciascun Comune. Anche sulla base di specifica istanza da parte del Consiglio di Bacino di Rovigo, molti dei comuni dell'ambito hanno dichiarato la volontà di avvalersi del fondo Covid nel modo sopra descritto, al fine di ridurre l'impatto tariffario, in un'annualità così particolare, caratterizzata dall'emergenza pandemica.

In tali casi, coerentemente con gli effettivi flussi economici e finanziari sottesi, è stata inserita nella colonna riferita all'amministrazione comunale l'importo negativo della rimodulazione, mentre le componenti di costo che si sono sterilizzate sono state lasciate in corrispondenza del soggetto che le sostiene. In tal modo nella colonna di competenza del gestore Ecoambiente è possibile evidenziare, nel suo valore finale, l'importo effettivo che verrà fatturato all'amministrazione comunale per effetto della gestione caratteristica del ciclo integrato dei rifiuti. Mentre l'analogo valore per la parte riferita all'amministrazione comunale risulta pari all'importo ammesso a TARI che copre i costi sostenuti in economia, al netto di quelli già coperti con altre fonti di bilancio (es. fondo COVID, altre rimodulazioni, ecc.).



B. L'attività di validazione svolta sui dati del Gestore Ecoambiente Srl

Ai sensi dell'art. 6.3 della delibera 443/2019, la procedura di validazione consiste nella verifica della completezza, della coerenza e della congruità dei dati e delle informazioni necessari alla elaborazione del piano economico finanziario e viene svolta dall'ETC o da un soggetto dotato di adeguati profili di terzietà rispetto al gestore.

Con nota prot. n. 187 del 15/02/2021 il Consiglio di Bacino, ha richiesto alla società Ecoambiente s.r.l., gestore "in house providing" dei servizi di spazzamento e lavaggio delle strade, raccolta e trasporto dei rifiuti urbani, trattamento e recupero dei rifiuti urbani, trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani, una serie di dati propedeutici all'aggiornamento del PEF 2021 del servizio integrato dei rifiuti.

In particolare è stata richiesta al gestore la compilazione del file "Gestore1_RDT2021", fornito dall'ETC, necessario per raccogliere una serie di dati tecnici, economici e finanziari, desunti dalle fonti contabili obbligatorie volti a rilevare le seguenti informazioni:

- I costi ed i ricavi della gestione integrata dei rifiuti relativi all'annualità 2019, suddivisi per componente tariffaria;
- Il valore delle immobilizzazioni iscritte in bilancio ed il relativo fondo d'ammortamento al 31.12.2017;
- Gli incrementi patrimoniali relativi alle annualità 2018 e 2019;
- I contributi pubblici in conto capitale incassati;
- Altri dati di natura finanziaria, economica e patrimoniale propedeutici al calcolo delle tariffe (es. fondi accantonamento, dismissioni, oneri locali, ecc.).

L'azienda ha dato pieno riscontro alla richiesta del Consiglio di Bacino nei tempi stabiliti provvedendo ad inviare, con nota del 03/03/2021, il file "RDT" compilato come richiesto. Il gestore ha inoltre fornito, ai fini del controllo e della riconciliazione dei dati con il bilancio i seguenti dati:

- Dettaglio dei dati di conto economico 2019;
- Immobilizzazioni 2017, 2018 e 2019;
- Dettaglio Altri Ricavi 2019;
- Le fonti documentali obbligatorie quali il bilancio d'esercizio 2019, nonché il libro cespiti relativo agli anni 2017, 2018 e 2019.

Con successiva nota n. 825 del 01/06/2021 il gestore ha inviato:

- Relazione di accompagnamento nella quale sono indicate le informazioni rilevanti, in particolare quelle riportate nei primi 3 capitoli della relazione tipo di cui all'Appendice n. 2 della Delibera ARERA n. 443/2017/R/rif;
- Dichiarazione di veridicità a firma del legale rappresentante attestante la corrispondenza dei dati trasmessi alle fonti documentali obbligatorie.



Alla luce dell'analisi condotta, si riscontra che il totale dei costi rendicontati nel Bilancio 2019 corrispondono alla sommatoria dei costi riconosciuti e riallocati tra le singole componenti tariffarie relative ai diversi servizi della filiera del ciclo integrato dei rifiuti.

Nella tabella seguente si riporta un confronto tra i valori delle singole componenti tariffarie dichiarate dal gestore e quelle quantificati a seguito del processo di validazione.

Componenti tariffarie	Valori rendicontati	Valori adeguati inflazione	Valori da ToolMTR2021	Differenza
CSL	1.515.784,00	1.533.990,08	1.533.990,08	-
CRT	2.875.748,00	2.910.288,61	2.907.992,31	- 2.296,30
CTS	5.712.104,70	5.780.712,79	5.780.712,79	-
CRD	10.933.895,00	11.065.222,01	11.062.925,72	- 2.296,30
CTR	3.181.888,00	3.220.105,66	3.220.105,66	-
CARC	177.399,00	179.529,74	179.529,74	-
CGG	5.940.400,64	6.011.750,79	6.011.750,79	-
CCD	-	-	-	-
ACC	-	-	-	-
COAL	117.412,00	118.822,24	118.822,24	-
TOTALE	30.454.631,34	30.820.421,92	30.815.829,32	- 4.592,59

Tabella n. 3 – Componenti tariffarie rendicontate dal gestore e validate a confronto

Si riscontra una piccola differenza dalla somma dei TOOL di tutti i comuni; considerando che si tratta di una differenza al ribasso pari allo 0,015% è stata ritenuta trascurabile.

4.1.B.3 Analisi del valore dei cespiti

La terza fase dell'analisi è volta a verificare che i dati dichiarati dal Gestore in merito alle immobilizzazioni sia coerente con i dati trasmessi dal bilancio.

L'art. 11.1 del MTR, definisce il perimetro delle immobilizzazioni ammesse a riconoscimento tariffario: *"i soli cespiti in esercizio, acquisiti dall'esterno o realizzati, che non siano stati oggetto di radiazioni o dismissioni, ovvero oggetto di successivi interventi di sostituzione ancorché non radiati e/o dismessi e per i quali il fondo di ammortamento non abbia già coperto il valore lordo degli stessi. Sono incluse le immobilizzazioni in corso, al netto dei saldi che risultino invariati da più di 4 anni. Sono altresì escluse le immobilizzazioni non inserite nella linea produttiva o poste in stand-by"*.

L'art. 11.2 prevede che la ricostruzione del valore lordo delle immobilizzazioni materiali al 31 dicembre dell'anno (a-2) debba essere effettuata sulla base del COSTO STORICO di ACQUISIZIONE del cespite al momento della sua prima utilizzazione ovvero al costo di realizzazione dello stesso come risulta dalle fonti contabili obbligatorie.



I cespiti dichiarati dal gestore, al 31.12.2017, sono stati riclassificati facendo riferimento alla tipologia definita dall'art. 13.2 del MTR e si dichiara che i cespiti ammessi a riconoscimento tariffario, sono i seguenti:

Macro categoria art. 13.2 MTR	CI 2017	FA 2017	Imm.ni Nette	CFP 2017	FA csp(2017)
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	10.814.714	4.877.160	5.937.555		
Trattamento Meccanico Biologico	4.403.415	89.193	4.314.222		
Discariche	3.680.748	1.090.042	2.590.706		
Inceneritori					
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti					
Cespiti comuni	5.277.014	1.494.865	4.782.149		
Totale complessivo	25.175.891	7.551.259	17.624.632		

Tabella n. 4 Riepilogo dei cespiti ante 2018 ammessi a riconoscimento tariffario

Le immobilizzazioni nette al 31.12.2017 sommano 17,62 milioni di euro. In particolare, rispetto al totale delle immobilizzazioni in bilancio sono state detratte quelle immobilizzazioni riferite a:

- Beni non operativi;
- Rivalutazioni economiche e monetarie, oneri promozionali, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti;
- Avviamenti o costi per concessione, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime;
- Oneri capitalizzati di attività finanziarie, ivi compresi gli oneri e le commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento;
- Attività esterne al perimetro di regolazione ARERA o extra perimetro.
- Nella tabella seguente si riporta un prospetto di riconciliazione accertando la corrispondenza con le fonti contabili obbligatorie del gestore.

Centro di costo	Tipologia	CI	FAc(2017)	Immobilizzazioni nette
RAB 2017 del Ciclo Integrato RU	Immobilizzazioni in esercizio non interamente recuperati da ammortamenti alla data del 31.12.2017	25.175.891	7.551.259	17.624.632
Ciclo Integrato RU	Immobilizzazioni in esercizio interamente recuperate con gli ammortamenti alla data del 31.12.2017 (CI=FA2017)	15.016.563	15.016.563	0
Ciclo Integrato RU	Rivalutazioni economiche e monetarie, oneri promozionali, altre poste incrementative non costituenti costo storico originario degli impianti	926.987	160.371	766.517
Ciclo Integrato RU	Oneri capitalizzati di attività finanziarie, ivi compresi gli oneri e le commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento	23.778	17.296	6.482
Ciclo Integrato RU	Avviamenti o costi per concessione, ivi inclusi gli oneri per il rinnovo e la stipula delle medesime	0	0	0
Attività esterne al ciclo RU	Immobilizzazioni in esercizio alla data del 31.12.2017	0	0	0
Attività diverse o extra perimetro	Immobilizzazioni in esercizio alla data del 31.12.2017	0	0	0
Totale Immobilizzazioni materiali e immateriali ricostruite a partire dalla rendicontazione		41.143.126	22.746.489	18.397.631
	Immobilizzazioni Immateriali (Totale B.I del bilancio)			2.599.421
	Immobilizzazioni Materiali (Totale B.II del bilancio)			17.491.212
	Immobilizzazioni in corso (B.I.6 e B.II.5 del bilancio)			1.693.003
Totale Immobilizzazioni materiali e immateriali in esercizio presenti in bilancio alla data del 31.12.2017				18.397.630

Tabella n. 5 Riconciliazione delle immobilizzazioni dichiarate con il Bilancio 2017 di Ecoambiente



In merito ai cespiti del 2017 si può concludere che i dati dichiarati dal Gestore sono coerenti con i dati di Bilancio dello stesso anno.

Con riferimento all'anno 2018, coerentemente con le indicazioni dell'art. 11 del MTR, nella tabella seguente si riporta il valore dell'incremento patrimoniale rendicontato, ammesso a riconoscimento tariffario, suddiviso per tipologia di cespite.

Tipologia di cespite	CI 2018
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	1.559.614
Trattamento Meccanico Biologico	-
Discariche	1.786.771
Inceneritori	-
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	-
Cespiti comuni	79.425
Totale complessivo	3.425.811
Opere in corso	964.798
Totale investimenti 2018	4.390.609

Tabella n. 6 Dettaglio degli investimenti effettuati nel 2018

Secondo la logica regolatoria introdotta dal MTR, i cespiti ammessi a riconoscimento a partire dall'anno 2018, vengono quantificati in funzione della vita utile regolatoria così come definita nell'art. 13 del MTR.

In merito ai cespiti 2018 si può concludere che i dati dichiarati dal Gestore sono coerenti con i valori di Bilancio dello stesso anno (vedi tabella seguente).

Verifiche di coerenza investimenti in produzione 2018	Anno 2017	Anno 2018	Differenze
Immobilizzazioni Immateriali (Totale B.I del bilancio)	2.599.421	4.105.880	1.506.459
Immobilizzazioni Materiali (Totale B.II del bilancio)	17.491.212	11.262.891	-6.228.321
Immobilizzazioni in corso (B.I.6 e B.II.5 del bilancio)	1.693.003	965.684	-727.319
Totale immobilizzazioni	18.397.630	14.403.087	-3.994.543
Ammortamenti immateriali (B.10.a del bilancio)	-	1.235.050	1.235.050
Ammortamenti materiali (B.10.b del bilancio)	-	1.396.540	1.396.540
Cessioni/Dismissioni nell'anno	-	5.818.692	5.818.692
F.do Cessioni/Dismissioni nell'anno	-	1.029.928	1.029.928
Attività Diverse realizzate e in esercizio nell'anno	-	0	0
Oneri finanziari capitalizzati e in esercizio nell'anno	-	0	0
Totale cespiti in esercizio ricostruiti da bilancio	18.397.630	21.823.441	3.425.811
Totale cespiti dichiarati nella raccolta dati	-	-	3.425.811

Tabella n. 7 Verifica di coerenza investimenti 2018

Con riferimento all'anno 2019, coerentemente con le indicazioni dell'art. 11 del MTR, nella tabella seguente si riporta il valore dell'incremento patrimoniale rendicontato, ammesso a riconoscimento tariffario, suddiviso per tipologia di cespite.



Tipologia di cespiti	CI 2019
Raccolta e trasporto, Spazzamento e lavaggio	3.284.821
Trattamento Meccanico Biologico	1.271.607
Discariche	3.763.573
Inceneritori	
Compostaggio, Digestione Anaerobica e Misti	
Cespiti comuni	833.195
Totale complessivo	9.153.195
Opere in corso	134.388
Totale investimenti 2019	9.287.583

Tabella n. 8 Dettaglio degli investimenti effettuati nel 2019

Con riferimento ai LIC (lavori in corso), coerentemente con le indicazioni del Gestore, sono stati ammessi a riconoscimento tariffario i seguenti valori:

Immobilizzazioni in corso (31.12.2017)	2017 Ecoambiente Srl
Immobilizzazioni immateriali e materiali in bilancio (B.I.6 e B.II.5)	1.693.003
Oneri ed alle commissioni di strutturazione dei progetti di finanziamento (art. 11.7)	0
Saldi invariati da più di 4 anni o in stand-by (art. 11.1)	0
Oneri promozionali, concessioni, avviamenti, poste incrementalive (11.6)	0
Contributi pubblici a fondo perduto in conto impianti per immobilizzazioni in corso	0
Attività esterne al ciclo RU	0
Attività diverse o extra perimetro	0
Saldo LIC in tariffa	1.693.003
di cui per saldi invariati da 4 anni (dal 2014)	0
di cui per saldi invariati da 3 anni (dal 2015)	0
di cui per saldi invariati da 2 anni (dal 2016)	0
di cui per saldi invariati da 1 anno (dal 2017)	1.693.003

Tabella n. 9 Dettaglio delle opere in corso al 31.12.2017

In merito ai cespiti 2019 si può concludere che i dati dichiarati dal Gestore sono coerenti con i valori di Bilancio dello stesso anno (vedi tabella seguente).

Verifiche di coerenza Investimenti in produzione 2019	Anno 2018	Anno 2019	Differenze
Immobilizzazioni Immateriali (Totale B.I del bilancio)	4.105.880	747.719	-3.358.161
Immobilizzazioni Materiali (Totale B.II del bilancio)	11.262.891	18.433.989	7.171.098
Immobilizzazioni in corso (B.I.6 e B.II.5 del bilancio)	965.684	134.388	-831.296
Totale immobilizzazioni	14.403.087	19.047.320	4.644.233
Ammortamenti immateriali (B.10.a del bilancio)		143.191	143.191
Ammortamenti materiali (B.10.b del bilancio)		3.326.015	3.326.015
Cessioni/Dismissioni nell'anno		5.185.759	5.185.759
F.do Cessioni/Dismissioni nell'anno		2.709.213	2.709.213
Attività Diverse		0	0
Oneri finanziari capitalizzati e in esercizio nell'anno e rivalutazioni		1.350.589	1.350.589
Totale cespiti in esercizio ricostruiti da bilancio	14.403.087	23.642.482	9.239.395
Totale cespiti dichiarati nella raccolta dati			9.239.395

Tabella n. 10 Verifica di coerenza investimenti 2019



I valori dei cespiti 2017, 2018 e 2019, opportunamente deflazionati come prescrive il MTR all'articolo 11, sono stati utilizzati ai fini del calcolo delle componenti tariffarie "Ammortamenti" e "Remunerazione del capitale investito" secondo quanto previsto negli artt. 13 e 14 del MTR.

Non sono stati incassati contributi pubblici o privati negli anni 2017, 2018 e 2019.

In merito ai dati patrimoniali nella tabella seguente viene svolta la verifica di coerenza dei dati trasmessi ai fini tariffari, che riguardano il Servizio Integrato del ciclo RU con i valori desumibili a bilancio.

FONDI DI FINANZIAMENTO - Anno 2019	Gestori Ciclo RU	Attività esterna al ciclo RU	Attività diverse e varie partimetro	Quadratura	Totale ricostruito	Totale bilancio	Differenza rispetto al bilancio	Note (Spiegare la differenza con il bilancio)
TFR, FONDO RISCHI E ALTRI (PR)	9.377.975	0	0	0	9.377.975	9.179.178	-801.203	
TFR	1.604.895				1.604.895	1.671.951	-67.056	i 67.000 rappresentano ratei di costo del personale che potrebbero essere versati all'INPS negli anni successivi alla manifestazione dell'evento che li ha generati (es. ferie non godute, ecc.).
Fondo di quiescenza	0				0	0	0	
Fondo rischi e oneri	3.222.581				3.222.581	6.706.427	-3.543.846	comprensivo con il postmortem
Fondo rischi su crediti	0				0		0	
Fondo svalutazione crediti	0				0		0	
Fondo imposte e tasse	6.652				6.652	740.900	-734.148	contenzioso
Fondo per la gestione postmortem	3.543.847				3.543.847		3.543.847	contempla il ripristino ambo la (a) discrasia è di proprietà
Fondo per il ripristino beni di terzi	0				0		0	vedi sopra

Tabella n. 11 Verifica di coerenza dei dati patrimoniali 2019

Sono stati confrontati con i dati complessivi del bilancio che il Gestore ha dichiarato nel foglio "bilancio esercizio) e sono emerse le seguenti differenze:

- TFR (differenza di € -67.056): il gestore dichiara che la differenza è riferibile all'importo che dovrà essere versato all'INPS negli anni successivi alla manifestazione dell'evento che li ha generati, pertanto la sola quota che va considerata come autofinanziamento è il netto, cioè 1.604.895 euro. Di seguito la tabella di pag. 26 della Nota Integrativa del Bilancio 2019 da cui risultano gli importi indicati dal gestore.

Dettaglio della voce	
FONDO TFR DIPEND.C/O AZIENDA	1.604.895
FONDO TFR RATEI	67.056
Trattamento fine rapporto	1.671.951

Tale spiegazione può essere considerata condivisibile visto il contenuto dell'art. 12.4 del MTR: "PRA è il valore delle poste rettificative del capitale che includono forme alternative di finanziamento presenti nel bilancio dell'anno (a-2); in particolare il valore dei fondi per il trattamento di fine rapporto, incluso il fondo di trattamento di fine mandato degli amministratori, per la sola quota parte trattenuta dal gestore, nonché i fondi rischi e oneri ed eventuali fondi per il ripristino beni di terzi."



- Fondo rischi e oneri (differenza di € -3.543.846): si tratta di una riclassificazione di pari importo nel Fondo per la gestione post-mortem non valorizzata nelle voci di Bilancio.

Fondo rischi e oneri	3.222.581
Fondo per la gestione post-mortem	3.543.847
totale	6.766.428

Descrizione	31.12.2018	Incrementi	Decrementi	31.12.2019
Per trattamento di quiescenza	--	--	--	--
Per imposte, anche differite	148.247	594.553	--	740.800
Altri	5.491.033	1.275.394	--	6.766.427
	5.639.280			7.507.227

- Fondo imposte e tasse (differenza di € -734.148): dal bilancio 2019 risultano gli importi della tabella seguente:

B) Fondi per rischi e oneri

- | | |
|--|---------|
| 1) per trattamento di quiescenza e obblighi simili | -- |
| 2) per imposte, anche differite | 740.800 |

Il gestore ha giustificato, per le vie brevi, la differenza dichiarando che detti fondi non rappresentano forme di autofinanziamento in quanto rilevati dal perito in sede di valutazione della società con perizia propedeutica ad operazioni societarie di conferimento.

4.1.B.4 Analisi dei ricavi dichiarati del gestore in AR e in AR_{CONAI}

La quarta fase dell'analisi consiste nel verificare il dettaglio dei ricavi dichiarati dal Gestore.

Come disciplinato dall'art. 2 del MTR, in funzione degli altri ricavi rendicontati nell'anno 2019, si potrà decurtare un valore al PEF:

- Ricompreso in un range tra il 30% ed il 60% degli altri ricavi AR;
- Ricompreso in un range tra il 33% e l'84% degli altri ricavi ARCONAI.

"Gli AR sono rappresentati dalla somma dei proventi della vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti; in tale voce sono ricomprese anche le componenti di ricavo diverse da quelle relative al servizio integrato di gestione dei RU effettuato nell'ambito di affidamento e riconducibili ad altri servizi effettuati avvalendosi di asset e risorse del servizio del ciclo integrato, mentre tale voce non ricomprende i ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta dei rifiuti di imballaggio."

Si analizzano i ricavi dichiarati dal gestore come AR:



Dettaglio ricavi di bilancio inclusi in AR	Ricavi 2019
Ricavi impianto TMB e discarica T1	4.177.571,41
smaltimento rsa con alta densità umido (1^ fascia) a TMB	958.893,67
smaltimento rsa (sep) (1^ fascia)	429.956,70
smaltimento rsa (sep) (2^ fascia)	199.470,17
smaltimento rsa (sep) (3^ fascia)	132.385,15
smaltimento rsa (sep) (4^ fascia)	248.055,40
smaltimento rsa (T1)	2.164.323,12
contributo amb.le discarica	14.537,20
rimborso omologhe rifiuti	29.950,00
Ricavi impianto TMB e discarica T1	286.869,65
vendita carta fms	73.155,81
vendita rottami metallici	93.581,49
vendita olio alimentare	26.918,56
vendita altro	221,60
vendita materiale ferroso da selezione multimateriale	89.409,95
vendita accumulatori esausti	3.582,24
Totale dei ricavi provenienti dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti e altri ricavi soggetti a sharing	4.464.441,06
Valore inflazionato al 2021	4.518.063,46

Tabella n. 12 Dettaglio dei ricavi 2019 provenienti dalla vendita di materiale ed energia proveniente dai rifiuti

In merito all'analisi condotta sui ricavi AR, è stato richiesto al Gestore di descriverne più ampiamente il contenuto. E' stato quindi fornito dal gestore un elenco dettagliato dei ricavi provenienti dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti.

Gli AR_{CONAI} sono dati dalla "somma dei ricavi derivanti dai corrispettivi riconosciuti dal CONAI a copertura dei maggiori oneri per la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio."

Si analizzano i ricavi dichiarati dal gestore come AR_{CONAI}



Dettaglio ricavi di bilancio inclusi in AR _{CONAI}	Ricavi 2019
Contributi da Consorzi di Filiera	2.551.018,60
Contributi Consorzio legno	10.181,73
Contributi Consorzio carta selettiva	346.042,48
Contributi Consorzio carta congiunta	298.910,46
Contributi Consorzio RAEE	65.721,17
Contributi Consorzio vetro	468.954,04
Contributi Consorzio batteria al pb e pile	6.749,04
Contributi Consorzio plastica	1.354.459,68
Altri ricavi industriali	523.679,04
contributo trasporto cartone (racc.selettiva)	25.153,35
contributo trasporto carta (racc. congiunta)	57.236,70
contributo trasporto plastica	432.416,41
contributo trasporto vetro	8.872,58
Totale dei ricavi provenienti dalla vendita di materiale ed energia derivante da rifiuti	3.074.697,64
Valore inflazionato al 2021	3.111.627,83

Tabella n. 13 Dettaglio dei ricavi 2019 provenienti dalla vendita di materiale ed energia proveniente dai rifiuti

In merito all'analisi condotta sui ricavi AR_{CONAI}, è stato richiesto al Gestore di descriverne più ampiamente il contenuto. Il Gestore ha fornito il dettaglio relativo ai ricavi provenienti dalla vendita di materiale ed energia proveniente dai rifiuti e dichiara che tutti i ricavi di cui all'art. 2 del MTR sono stati introdotti e che tra gli stessi sono stati inseriti solo il fatturato derivante dal conferimento di materiali alle filiere relative.



4.2 Limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

L'art. 4 del MTR stabilisce un limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie, utilizzando come valore di confronto le entrate tariffarie dell'anno "a -1", calcolate in ossequio al nuovo metodo ARERA.

Tuttavia, si specifica che per i Comuni che hanno applicato la deroga concessa dall'art. 107, comma 5, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (Cura Italia), convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (che stabilisce: «5. I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020 [...] il valore di confronto rispetto al quale calcolare il limite massimo di crescita annuale è il PEF 2019 (calcolato col metodo precedente (MTN).

All'interno del bacino Rovigo si evidenzia che 42 Comuni hanno optato per l'approvazione in deroga del PEF 2020 ai sensi dell'appena citata disposizione normativa, mentre hanno approvato in via ordinaria il PEF 2020 i seguenti 8 Comuni: Ariano nel Polesine, Badia Polesine, Canaro, Castelquielmo, Ceneselli, Gaiba, Lendinara, Papozze

Alla quantificazione del suddetto limite, oltre al tasso di inflazione programmata, pari a 1,7%, contribuiscono le seguenti grandezze determinate dall'Ente territorialmente competente entro i limiti fissati dal MTR:

- il coefficiente di recupero di produttività (X_a), determinato dall'Ente territorialmente competente, nell'ambito dell'intervallo di valori compreso fra 0,1% e 0,5%;
- il coefficiente per il miglioramento previsto della qualità e delle caratteristiche delle prestazioni erogate agli utenti (QL_a), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il coefficiente per la valorizzazione di modifiche del perimetro gestionale con riferimento ad aspetti tecnici e/o operativi (PG_a), che può assumere un valore nei limiti della tabella successiva;
- il coefficiente $C19_a$, istituito da ARERA nella deliberazione n. 230/2020 al fine di intercettare gli impatti dell'emergenza COVID-19 sui servizi erogati e sulla gestione del tributo.

Tutto ciò premesso,

- al coefficiente di recupero della produttività (X_a) è stato attribuito per l'anno 2020 un valore pari a 0,1% nell'intervallo concesso dal MTR [0,1% - 0,5%] in considerazione delle varie attività straordinarie connesse al primo anno di start up del processo di riorganizzazione del servizio a livello di bacino ottimale;
- i fattori QL_a e PG_a sono stati attribuiti proporzionalmente alla valorizzazione di $COI_{(TV/TF)}$ previsti per ciascun ambito tariffario (ossia Comune) come da previsioni del nuovo contratto di servizio e della necessità di recuperare sul territorio alcune situazioni di non pieno equilibrio tra costi e ricavi di ciascun ambito tariffario (ossia ciascun Comune), andando ad utilizzare in via prioritaria il range di crescita espresso da PG (max 3%) e in via residuale il range di crescita espresso da QL.
- il fattore $C19_{2021}$ è stato valorizzato proporzionalmente alla somma delle seguenti voci:



- o componente previsionale dovuta allo scostamento atteso dei costi di cui all'articolo 7 bis del MTR, COV^{EXP}_{2021} ;
- o rata annuale del conguaglio derivante dall'applicazione della deroga ex art. 107, c. 5, d.l. 18/20, RCU (ex artt. 2.2ter e 2.3ter del MTR come novellato dalla del. ARERA n. 238/2020);
- o recupero annuale della posticipazione di ricavi RCND/r. I singoli valori delle voci sono dichiarate e riscontrabili nel PEF del Comune (Appendice 1).

Alla luce delle sopra descritte scelte operate dall'ETC in materia di quantificazione del parametro p , si evidenzia che i 50 Comuni afferenti al Consiglio hanno mostrato trend di crescita molto diversificati, con numerosi ambiti tariffari che hanno scostamenti (in aumento) molto lievi rispetto alle tariffe 2019, alcuni ambiti che mostrano addirittura una lieve se non addirittura forte flessione in diminuzione e alcuni casi in cui invece è emersa la necessità di un forte riequilibrio tra costi e tariffe introitate.

In quest'ultima casistica, il limite di crescita ρ , pari al 6,6% come sopra espresso, è stato utilizzato per non far gravare tale riequilibrio, da un anno all'altro, sulle utenze del singolo territorio comunale. Il Consiglio di Bacino ha ritenuto preferibile mantenere un approccio metodologico uniforme ai singoli parametri su tutto l'ambito ad esso sotteso, in virtù dell'approccio industriale di area vasta sottolineato dal nuovo contratto di servizio.

4.3 Costi operativi incentivanti

Dalla documentazione pervenuta dal Gestore industriale operante nel bacino Rovigo è stata valorizzata per l'anno 2021 la componente COI^{EXP} , ai sensi di quanto previsto dall'art. 8 del MTR, principalmente quale stima di costo previsionale per l'implementazione del nuovo modello di servizio e la connessa fase cd. di start-up (in primis, avvio erogazione dell'attività di sportello e servizio clienti).

L'impatto di costo, di natura previsionale, in merito a questi nuovi servizi è stato valutato a livello di bacino, e non di singolo comune, in quanto trattasi di una riorganizzazione generale della modalità di erogazione del servizio che nell'arco di un biennio andrà a coinvolgere tutti i comuni del bacino e che, per sua natura, è caratterizzato da costi operativi generali la cui attribuzione sul singolo comune in base alla data specifica di avvio avrebbe dato una rappresentazione non corretta dell'attribuzione delle poste economiche.

Per quanto riguarda l'obiettivo atteso dall'ETC in merito a questa parte di nuovi servizi (e connessi COI), come previsto dall'art. 8 MTR, si ritiene che esso possa sostanzarsi nell'attivazione di servizio di Ecosportello, come dettagliato all'interno del Piano Annuale delle Attività, nei seguenti Comuni:

- Badia Polesine, Bagnolo di Po, Canda, Giacciano con Baruchella e Trecenta (gruppo A)
- Castelmassa, Bergantino, Calto, Castelnovo Bariano, Geneselli, Melara e Salara (gruppo B).



Sono stati inoltre previsti alcuni servizi che, a fronte della notevole differenza nella quantificazione della erogazione degli stessi è stata chiesta un'attribuzione in COI da parte del Gestore e che riguardano un numero limitato di Comuni.

Si rimanda alla Relazione del Gestore Ecoambiente, Par. 3.2.1.4, ed alla tabella ad essa allegata per un maggior dettaglio a riguardo.

4.4 Eventuale superamento del limite alla crescita annuale delle entrate tariffarie

Per l'anno 2021, a seguito dell'istruttoria svolta congiuntamente col Consiglio di bacino e i consulenti di cui lo stesso si è avvalso per l'elaborazione dei piani economico-finanziari, non è emersa la necessità di superamento del limite di crescita ammissibile come quantificato nelle modalità espresse al paragrafo 4.2.

4.5 Focus sulla gradualità per le annualità 2018 e 2019

Al fine di valorizzare correttamente le componenti a conguaglio RC in merito alla annualità 2019, ai sensi dell'art. 17.1, lett. a) del MTR (Allegato A alla del. ARERA n. 443/2019), il Consiglio di Bacino ha effettuato il calcolo dei fattori gamma, implementando un metodo finalizzato a perseguire un'omogeneità tecnica di approccio senza annullare le differenti performance ambientali dei singoli comuni.

Tale metodo consiste nell'attribuire a ciascun ambito tariffario (ossia, ciascun Comune) un coefficiente di merito percentuale, per ciascuno dei tre gamma, tra lo 0% ed il 100% in base al quale collocarsi tra il valore minimo e massimo del quadrante di riferimento in cui tale bacino tariffario viene classificato a seconda del benchmark di riferimento, e stante la valorizzazione $RC_{(TVTF)} \geq / < 0$.

In particolare, si è proceduto come segue:

- **Valutazione del rispetto degli obiettivi %RD (γ_1)**

Il parametro γ_1 viene attribuito all'ambito tariffario, in questo caso il Comune, in funzione della percentuale di raccolta differenziata ottenuta nell'anno 2019, come certificata da ISPRA ai sensi del D.M. 26/05/2016. La valutazione del gamma è espressa in base a come si è collocato il Comune tra l'obiettivo minimo di legge (65%) e un obiettivo di bacino pari al 70% di RD. Nello specifico viene attribuito il valore di gamma più premiante per il gestore se viene superata la soglia del 70% di RD, il valore minimamente premiante nei bacini che non raggiungono il 65% di RD ed il valore medio per i bacini tariffari che si collocano all'interno dell'intervallo.

- **Valutazione del rispetto alle performance di riutilizzo/riciclo (γ_2)**

Il parametro γ_2 dipende dalla effettiva percentuale di riciclo per comune. Per la valorizzazione di tale parametro, non essendo riusciti a recuperare i dati in merito alle



performance di riutilizzo e riciclo nei tempi utili all'elaborazione del PEF, si è proceduto mutuando i risultati ponderati ottenuti sul gamma 1.

- **Valutazione sulla soddisfazione degli utenti (γ_3)**

Il Consiglio di Bacino ha cercato di attribuire anche il parametro γ_3 in base a parametri oggettivi, ossia in virtù della presenza di customer satisfaction indipendenti o di Carta dei servizi adottata dal Gestore. Valutati complessivamente i servizi resi sul territorio dei 50 Comuni si è deciso di valorizzare il parametro γ_3 con il valore medio dell'intervallo dato ad ogni comune applicando le disposizioni di cui all'art.16 del MTR.

Il risultato analitico di tutto quanto sopra espresso è rinvenibile nell'Appendice 1 di ciascun ambito tariffario (Comune).

4.6 Focus sulla valorizzazione dei fattori di sharing

In merito alla valorizzazione sui fattori di sharing, questo ETC ritiene di quantificare i fattori di sharing come segue, optando per il valore massima a favore della tariffa nell'ottica di contenere l'aumento tariffario conseguente al cambio di metodo di calcolo:

	Min	Scelto	Max
b [0,3 - 0,6]	0.3	0.6	0.6
ω [0,1 - 0,4]	0.1	0.4	0.4

4.7 Scelta degli ulteriori parametri

ALLEGATO A

**VALIDAZIONE DEI DATI TRASMESSI DAI COMUNI DEL BACINO TERRITORIALE
OTTIMALE "ROVIGO" AI FINI DELLA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE DI
ACCOMPAGNAMENTO IN CONFORMITÀ' ALL' APPENDICE 2 DELIBERAZIONE
ARERA n. 443/2019/R/Rif**



COMUNE DI STIENTA

FASE 1: Analisi di completezza e correttezza

Il Comune di Stienta ha trasmesso il format compilato con i dati richiesti in data 04/03/2021 (acquisito al protocollo del Consiglio di bacino n. 336/2021). Il Comune ha comunicato con email del 14/05/2021 la decisione di usufruire dell'agevolazione del fondo sia per la copertura della componente RCU che per i costi COV2021 precisando però che non è possibile coprire tutte le somme poiché in parte sono già state utilizzate.

Ha, inoltre, trasmesso con email del 17/6/2021 il dettaglio dei cespiti dell'Ecocentro da considerare ai fini del calcolo della componente di ammortamento e remunerazione.

FASE 2 Verifica dei dati definitivi ed analisi di congruenza dei dati e delle informazioni:

Il Comune di Stienta ha quindi trasmesso in data 04/03/2021 (acquisita in pari data al protocollo del Consiglio di bacino n. 336/2021), i documenti definitivi di propria competenza, ossia:

1. File RDT_2021 conforme allo schema del MTR;
2. relazione di accompagnamento cap. 2-3 relativa al servizio in gestione comunale (gestione tariffe e rapporti con gli utenti) conforme allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR;
3. la dichiarazione di veridicità dei dati, compilata in conformità allo schema tipo dell'Appendice n. 3 del MTR e sottoscritta dal Sindaco;

FASE 3. Verifica del rispetto delle regole metodologiche:

Sulla base di tale documentazione si è provveduto a verificare:


- la completezza delle informazioni rispetto allo schema tipo di cui all'Appendice 2 MTR e la congruenza dei dati rispetto a quelli utilizzati nell'elaborazione del MTR trasmesso dal Comune;
- il rispetto delle regole metodologiche specificatamente dedicate alla rappresentazione dell'Iva (art. 6.1, secondo periodo e art. 18 MTR) ed all'accantonamento su crediti (14.2 MTR).

Il processo di validazione dei dati trasmessi dal Comune di Stienta, sopra descritto, è avvenuto anche attraverso alcune interlocuzioni con i referenti dell'Ente locale volte da un lato a sanare eventuali incongruità di tipo metodologico, dall'altro a garantire un risultato finale in linea con le attese dell'Amministrazione comunale.

Nello schema di PEF sono state inserite le seguenti "detrazioni di cui al comma 4.5 della Deliberazione 443/2019/R/RIF":

- Le detrazioni per la parte riferita al gestore Ecoambiente afferiscono al minor valore riconosciuto rispetto a quello quantificato in applicazione del MTR, per garantire alla società un importo pari a quello contrattualizzato a base di gara;
- Come da specifica comunicazione dell'Ente, sono state inserite rimodulazioni per la parte riferita ai costi ammessi a riconoscimento tariffario del Comune di Stienta per sterilizzare gli effetti delle componenti "RCU" (quota annuale del conguaglio relativo alla differenza tra i costi variabili determinati per l'anno 2019 e i costi risultanti dal PEF per l'anno 2020 per i comuni che si sono avvalsi della facoltà prevista dall'art. 107 c. 5 del D.L. 18/2020) le quali saranno coperte utilizzando il c.d. "fondo COVID";

Il calcolo del "rho" ovvero dell'adeguamento tariffario, coerentemente con le linee metodologiche comunicate dall'ARERA nel manuale per il caricamento dei dati propedeutici al PEF 2021, è stato quantificato confrontando gli esiti del PEF 2021 con il PEF 2019, considerato che il Comune si è avvalso della facoltà prevista dal sopraccitato art. 107 c. 5 della D.L. 18/20. L'incremento percentuale così quantificato, anche alla



In base alle rimodulazioni sopra riportate, è pari al 0,1%, ovvero nel limite massimo alla crescita tariffaria imposto dal MTR.

Tariffa di riferimento per le utenze domestiche							
Tariffa utenza domestica	mq	KA appl Coeff di adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa)	Num uten Esclusi immobili accessori	KB appl Coeff proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile	
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	37.579,87	0,84	325,49	0,80	0,581622	76,975114
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	56.219,62	0,98	407,81	1,60	0,678559	153,950228
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	37.970,90	1,08	269,11	2,00	0,747799	192,437785
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	20.116,36	1,16	140,45	2,60	0,803192	250,169121
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI	4.334,96	1,24	29,22	3,20	0,858584	307,900456
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI	2.791,00	1,30	16,00	3,70	0,900129	356,009902
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE	341,00	0,84	3,00	0,80	0,581622	76,975114
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI	845,24	0,98	5,98	1,60	0,678559	153,950228
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI	135,00	1,08	1,00	2,00	0,747799	192,437785
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI	209,00	1,16	2,00	2,60	0,803192	250,169121
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-SECONDA ABITAZIONE	6.423,44	0,98	52,06	1,12	0,678559	107,765159
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-COMPOSTAGGIO	4.580,38	0,84	28,24	0,72	0,581622	69,277602
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	8.139,52	0,98	54,24	1,44	0,678559	138,555205
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	3.921,80	1,08	23,20	1,80	0,747799	173,194006
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	2.669,00	1,16	13,00	2,34	0,803192	225,152208
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	569,00	1,24	3,00	2,88	0,858584	277,110410
1.6	USO DOMESTICO-SEI O PIU' COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	1.199,00	1,30	5,00	3,33	0,900129	320,408912
1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-COMPOSTAGGIO	91,00	1,24	1,00	2,88	0,858584	277,110410
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-COMPOSTAGGIO-ISSE DA 7501,00	138,00	1,16	1,00	2,34	0,803192	225,152208
1.1	USO DOMESTICO-UN COMPONENTE-ISEE FINO A 7500	355,00	0,84	4,00	0,80	0,581622	76,975114
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-ISEE FINO A 7500	95,00	0,98	1,00	1,60	0,678559	153,950228
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-ISEE FINO A 7500	165,00	1,08	1,00	2,00	0,747799	192,437785

1.5	USO DOMESTICO-CINQUE COMPONENTI-ISEE FINO A 7500	49,31	1,24	0,33	3,20	0,858584	307,900456
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ISEE FINO A 7500-COMPOSTAGGIO	114,00	1,16	1,00	2,34	0,803192	225,152208
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-ISSE DA 7501,00	200,00	1,16	1,00	2,60	0,803192	250,169121
1.2	USO DOMESTICO-DUE COMPONENTI-INVALIDITA' ISEE FINO A € 7500	72,00	0,98	1,00	1,60	0,678559	153,950228
1.3	USO DOMESTICO-TRE COMPONENTI-INVALIDITA' ISEE FINO A € 7500	186,00	1,08	1,00	2,00	0,747799	192,437785
1.4	USO DOMESTICO-QUATTRO COMPONENTI-INVALIDITA' DA € 7501	116,00	1,16	1,00	2,60	0,803192	250,169121

Tariffa di riferimento per le utenze non domestiche						
Tariffa utenza non domestica		mq	KC appl Coeff potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa)	KD appl Coeff di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile)	Tariffa fissa	Tariffa variabile
2 .1	MUSEI,BIBLIOTECHE,SCUOLE,ASSOCIAZIONI,LUOGHI DI CU	768,00	0,42	3,40	0,473066	0,782815
2 .2	CAMPEGGI,DISTRIBUTORI CARBURANTI	132,00	0,74	6,03	0,833498	1,388345
2 .4	ESPOSIZIONI,AUTOSALONI	3.920,00	0,37	3,03	0,416749	0,697626
2 .7	CASE DI CURA E RIPOSO	3.300,00	0,98	7,02	1,103822	1,616283
2 .8	UFFICI,AGENZIE	1.719,00	1,07	8,76	1,205194	2,016900
2 .9	BANCHE,ISTITUTI DI CREDITO E STUDI PROFESSIONALI	550,00	0,58	4,78	0,653282	1,100546
2 .10	NEGOZI ABBIGLIAMENTO,CALZATURE,LIBRERIA,CARTOLERIA	1.157,00	0,99	8,12	1,115086	1,869547
2 .11	EDICOLA,FARMACIA,TABACCAIO,PLURILICENZE	253,00	1,30	10,63	1,464254	2,447449
2 .12	ATTIVITA' ARTIGIANALI TIPO BOTTEGHE(FALEGNAME,IDRA	2.137,00	0,88	7,20	0,991187	1,657726
2 .13	CARROZZERIA,AUTOFFICINA,ELETTRAUTO	829,00	1,04	8,52	1,171403	1,961643
2 .14	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE DI PRODOTTI FINITI	6.329,00	0,67	5,50	0,754654	1,266318
2 .15	AECIFICITTIVITA' ARTIGIANALI DI PRODUZIONE BENI SP	7.190,00	0,82	6,71	0,923606	1,544909
2 .17	BAR,CAFFE',PASTICCERIA	873,00	3,64	29,82	4,099913	6,865750
2 .18	SUPERMERCATO,PANE E PASTA,MACELLERIA,SALUMI E FORM	1.081,00	2,07	16,99	2,331544	3,911774
2 .19	PLURILICENZE ALIMENTARI E/O MISTE	290,00	2,08	17,00	2,342807	3,914076

. Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KA applicato Coeff. adattamento per superficie (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KB applicato Coeff. proporzionale di produttività (per attribuzione parte variabile della tariffa)
1.1	Un componente	0,84	0,80
1.2	Due componenti	0,98	1,60
1.3	Tre componenti	1,08	2,00
1.4	Quattro componenti	1,16	2,60
1.5	Cinque componenti	1,24	3,20
1.6	Sel o piu' componenti	1,30	3,70

Coeff. per l'attribuzione della parte fissa e variabile della tariffa alle utenze non domestiche			
Cod uso	Descrizione tariffa	KC applicato Coeff. potenziale di produzione (per attribuzione parte fissa della tariffa)	KD applicato Coeff. di produzione kg/m anno (per attribuzione parte variabile della tariffa)
2.1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,42	3,40
2.2	Campeggi, distributori carburanti	0,74	6,03
2.3	Stabilimenti balneari	0,00	0,00
2.4	Esposizioni, autosaloni	0,37	3,03
2.5	Alberghi con ristorazione	0,00	0,00
2.6	Alberghi senza ristorazione	0,00	0,00
2.7	Case di cura e riposo	0,98	7,02
2.8	Uffici, agenzie	1,07	8,76
2.9	Banche, istituti di credito e studi professionali	0,58	4,78
2.10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta	0,99	8,12
2.11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1,30	10,63
2.12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbr	0,88	7,20
2.13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1,04	8,52
2.14	Attività di produzione di prodotti finiti	0,67	5,50
2.15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,82	6,71
2.16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	4,84	39,67
2.17	Bar, caffè, pasticceria	3,64	29,82
2.18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi	2,07	16,99
2.19	Plurilicenze alimentari e/o miste	2,08	17,00
2.20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,06	49,72
2.21	Discoteche, night club	0,00	0,00

